

ACCORDI DI PARTENARIATO ECONOMICO (EPA)

Ane Lizariturry Apollonio

GLO I anno 2015/2016

Professore: Vittorio Agnoletto

Indice

1. Cosa sono gli EPA?	3
1.1 com' è successo?	3
2. negoziazione e configurazione regionale	3
3. critiche al libero scambio	4
4. gli Epa in ECOWAS	5
5. conclusioni	6

1. COSA SONO GLI EPA?

Gli accordi di partenariato economico (EPA o APE) sono degli accordi di libero scambio negoziati tra i paesi dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) con l' Unione Europea. Sono accordi reciproci, ma asimmetrici, in cui l' UE, come blocco regionale, permette l' accesso al mercato europeo a tariffe zero e senza contingenti , mentre i paesi ACP si sono compromessi di aprire almeno il 75% dei propri mercati all' Unione Europea.

*'[Questi] patti commerciali avrebbero dovuto essere conclusi entro il 31 dicembre 2007 per adeguare alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (WTO) le relazioni tra le ex colonie e la Ue, da più di trent'anni improntate all'accesso preferenziale delle merci ACP nei mercati europei.'*¹

1.1. Com'è successo?


Si parte dalle colonie, che rappresentavano un mondo strutturato a favore delle esigenze delle grandi potenze europee. Nei paesi del Sud del mondo si stabilì la priorità delle grandi monoculture di materie prime alimentari destinate all'esportazione, il che corrispose allo svantaggio delle produzioni agricole dedicate al consumo interno. Dopo l' indipendenza ottenuta dalla maggior parte dei paesi del Sud negli anni '60 del Novecento firmarono prima la Convenzione di Yaoundé (1964) e successivamente quattro Convenzioni di Lomé (1975-2000), con esse i paesi europei si impegnarono a stanziare delle somme di denaro per gli aiuti allo sviluppo e permettevano le esportazioni nei mercati europei senza venir tassati. Per i paesi europei invece non valeva lo stesso, che dovevano sottostare a barriere protezionistiche. Gli Accordi di Cotonou (2000) segnano l' ultima fase della Convenzione di Lomé, e quindi la fine degli accordi unilaterali.

Da quel momento iniziò una politica basata sull' eliminazione degli ostacoli al 'libero scambio delle merci', quindi i dazi e le tariffe doganali.

2. Negoziazione e configurazione regionale

Nel 2002 è iniziata la negoziazione degli EPA, con l' obiettivo di «affrontare le sfide della globalizzazione e di adattarsi progressivamente alle nuove condizioni del commercio internazionale agevolando in tal modo la transazione verso un' economia mondiale liberalizzata».

Nel 2003 è stato dichiarato che gli accordi sarebbero stati negoziati a livello regionale, e vennero costituiti sette gruppi regionali .



I raggruppamenti dei paesi ACP introdotti dalla Convenzione di Cotonou:

- Gruppo caraibico
- Gruppo africano orientale e meridionale
- Gruppo pacifico
- Gruppo africano occidentale
- Gruppo africano meridionale
- Gruppo africano centrale
- Gruppo africano orientale

Figura 1: cartina con i raggruppamenti dei paesi ACP secondo gli EPA

¹ EPA l' africa continua a dire no 1/02/08; Irena Panozzo; <http://www.lettera22.it/showart.php?id=8435&rubrica=98>

Il grado di liberalizzazione richiesto dagli EPA varia tra il 75%, nel caso dei paesi dell' ECOWAS, e il 98%, come nel caso delle Seychelles.

3. Critiche al libero scambio

Il fondo monetario internazionale e le potenze occidentali fanno grande pressione sui paesi in via di sviluppo in modo che essi aprano i loro mercati al commercio internazionale, anche se questo potrebbe creare effetti devastanti sulla popolazione. Questa concorrenza alla fine favorirebbe soltanto le economie dei paesi più ricchi che cercano nuovi mercati da conquistare. L' eliminazione delle barriere protezionistiche in nome del libero scambio solleva molte critiche e denunce provenienti sia dalla società civile africana ed europea, che dai Governi africani.

Si parla di rapporti di forza squilibrati tra l' UE e i paesi ACP, perché i modelli di produzione transnazionale sono di gran lunga più forti rispetto ai modelli di piccola scala (come nel caso dell' agricoltura familiare) . La popolazione più debole non può competere con la concorrenza esterna.

Il settore agricolo è una fonte fondamentale di esportazione per i paesi ACP ed è anche l' attività su cui è occupata la maggior fetta di popolazione. Gli EPA mettono a confronto due agricolture di natura diversa, quella europea coinvolge soltanto il 5% della popolazione e riceve dei sussidi annui pari a 60 miliardi di euro, mentre nei paesi ACP la spesa in sussidi è praticamente inesistente e la percentuale della popolazione coinvolta varia dal 3,6% delle Bahamas al 92,3% del Burkina Faso.

I contadini africani non riusciranno a competere con i prezzi degli agricoltori europei che potranno svendere i loro prodotti sussidiati.

L' opinione pubblica africana ha espresso il proprio parere al Forum sociale mondiale di Nairobi. 160 milioni di agricoltori fanno riferimento a tre organizzazioni regionali di produttori africani (ROPPA, PROPAC, EAFF) e hanno denunciato gli effetti devastanti sulla loro economia se i mercati nazionali fossero aperti a tutti i prodotti europei.

*“I contadini smetteranno di coltivare perché quando produci e non riesci a guadagnare abbastanza per sfamarti, allora smetti, e così sempre più prodotti europei arriveranno sui [nostri] mercati”.*²


Un altro problema riguardante l' abolizione dei dazi è la riduzione di flusso di entrate nette. Molti paesi africani considerano il commercio internazionale una fonte di entrate fiscali e valuta pregiata, perciò il libero scambio potrebbe portare a uno shock per i governi africani che non potranno più finanziare i propri piani di sviluppo.

*“Una grande fonte di preoccupazione è, per esempio, l' effetto che la liberalizzazione commerciale modellata dagli EPA avrebbe sui redditi fiscali. Molti dei paesi dipendono pesantemente dal reddito ricavato dai dazi doganali per le entrate statali. Il calo prospettato di queste entrate, unito al calo dei prezzi delle materie prime e al crescere dell' indebitamento con l' estero, impone un pesante fardello sui vostri paesi e minaccia di ostacolare ulteriormente la vostra capacità di realizzare gli obiettivi di sviluppo del millennio”.*³

² Mamadou Ciassokho, ROPPA

³ Kofi Annan, (2004) UN Secretary-General Kofi Annan's message to the Fourth Summit of State and Government of the African, Caribbean, Pacific Group, delivered by K.Y. Amoako, Executive Secretary, Economic Commission for Africa, in Maputo, 23rd June

Perdite fiscali derivanti dagli EPA



Il terzo problema grave è la possibile deindustrializzazione dei paesi ACP, in quanto la maggior parte di loro hanno concentrato il proprio sviluppo nel settore industriale.

Questo è successo a tutti i paesi non avanzati ai quali sono state imposte le

liberalizzazioni (es. Malawi, dopo che gli è stato imposto di abolire i dazi e le barriere non tariffarie ha subito un calo del 17,6% nella produzione industriale e ha dimezzato le esportazioni. La riforma strutturale ha deteriorato gli indicatori sociali, è aumentata la mortalità infantile, l'analfabetismo, la malnutrizione e la povertà).

La deindustrializzazione, infatti viene accompagnata dalla perdita dei posti di lavoro. La crescita della disoccupazione aumenterebbe anche i flussi migratori clandestini verso l'Europa.

Un altro fatto che è stato denunciato dalla comunità civile e dai governi africani è che questo tipo di commercio favorirebbe soltanto lo scambio tra l' Europa e le regioni africane, mentre il volume di commercio tra le varie regioni si ridurrebbe al minimo, quindi non ci sarebbe integrazione regionale. Il commercio intra-africano si focalizza soltanto sullo scambio un numero limitato di prodotti tra pochi Paesi, per quanto riguarda i manufatti invece il commercio è praticamente inesistente. La critica che viene fatta agli EPA è di non considerare i tempi di integrazione che i diversi gruppi regionali dei paesi ACP stanno cercando di mettere in atto.

4. Gli EPA in ECOWAS

I negoziati EPA tra ECOWAS ed Unione Europea sono iniziati a Bruxelles nel 2002, però sono stati inconcludenti fino al 10 luglio 2014 (quando l' Africa Occidentale ha formalmente sottoscritto gli accordi), a causa di alcune preoccupazioni circa la possibilità che gli EPA potessero generare dei profondi squilibri commerciali nelle economie della regione come la sostituzione della produzione locale e regionale con importazioni europee e le conseguenze economiche dovute al calo dei dazi all' importazione, dovuto all' eliminazione delle tariffe preferenziali.⁴




Figura 2: cartina raffigurante i paesi compresi nella regione ECOWAS

Questa regione è il partner commerciale più importante dell' UE e rappresenta il 40% dell' interscambio commerciale tra Unione Europea e paesi ACP.

⁴ I report dell' Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliarie, Le relazioni tra UE e ECOWAS: un tour d'horizon; 24 mazo 2014

Paesi come Costa d' Avorio, Ghana e Nigeria concentrano circa l' 80% delle proprie esportazioni verso l' UE e commerciano con prodotti-chiave come il petrolio della Nigeria (50% delle esportazioni africane occidentali) ed i prodotti agricoli tropicali (cacao, banane, ananas, legno). L' Unione Europea esporta verso la regione soprattutto beni industriali, macchinari, prodotti chimici.

In base agli EPA la regione ECOWAS dovrebbe aprire il 75% dei propri mercati alle importazioni dall' UE, mentre loro godono dell' apertura immediata del 100% dei mercati europei alle loro produzioni.⁵ In uno studio sull' impatto degli EPA è stato evidenziato che il Ghana e Guinea-Bissau potrebbero perdere il 20% delle entrate se avvenisse una piena liberalizzazione delle importazioni UE. Il crollo delle entrate sarebbe ancora più grande nel caso della Nigeria, ma meno sentito. Una perdita di ricavi tariffari del genere potrebbe porre grandi sfide nello sviluppo di questi paesi. La piena apertura delle loro economie si potrebbe quindi tradurre, in perdite di entrate e deindustrializzazione.

La Nigeria era tra gli stati più cauti nel firmare gli EPA, perché secondo lei sarebbe controproducente aprirsi completamente alle importazioni senza aver prima sviluppato il proprio settore industriale in modo da poter competere con il mercato globale. Però, dopo dieci anni di negoziazioni e pressioni ha firmato pure lei l' accordo con l' UE.

5. Conclusioni

Le critiche agli Accordi di partenariato economico sono state tante e concentrate su diversi punti. Ma l' argomento che probabilmente ha creato più polemiche è l' impatto che gli EPA potrebbero avere sulla popolazione africana che continua a vivere grazie alla terra. L' agricoltura contadina e quella di auto-consumo saranno travolte dalla liberalizzazione dei mercati. L' impossibilità di trovare fonti alternative di reddito e di inglobare i piccoli agricoltori nelle grandi aziende agricole porterà a una forte migrazione di popolazione dalle aree rurali a quelle urbane e, successivamente all' estero. L' agricoltura condiziona profondamente l' equilibrio dell' intera società.

⁵ Osservatorio di politica internazionale, le relazioni tra Ue e Africa dopo il 4° vertice del 2-3 aprile 2014; ottobre 2014

Bibliografia:

fonti sitografiche:

- <http://ecdpm.org/publications/update-regional>
- <http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/nigeria-clarifies-reasons-for-not-endorsing-eu-ecowas-epa>
- <http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges-africa/news/epa-west-africa-and-the-eu-conclude-a-deal>
- <http://ecdpm.org/publications/ecowas-sadc-economic-partnership-agreement-comparative-analysis/>
- <http://www.bloglobal.net/2014/03/la-controversa-questione-degli-epa-leuropa-torna-africa.html>
- <http://www.rivistaeuropae.eu/esteri/commercio-2/passi-avanti-negli-accordi-ue-africa-gli-epa/>
- http://www.amicideipopoli.org/web/uploads/File/europafrica_ape.pdf
- <http://www.giovanimissione.it/index.php?option=content&task=view&id=3463&Itemid=1>
- <http://www.lettera22.it/showart.php?id=8435&rubrica=98>
- <http://www.wired.it/economia/business/2014/02/12/economic-partnership-agreement/>
- <http://www.istituto-geopolitica.eu/cms/wp-content/uploads/2014/03/report24.pdf>
- <http://www.vanguardngr.com/2014/04/euecowas-trade-liberalisation-agreement-good-nigeria-aganga/>
- http://www.giovanimissione.it/components/com_docman/dl2.php?archive=0&file=bmV3ZXBhX0FfYmlzX0E1X3VsdGltby5wZGY=

Economic Partnership Agreements

Audizione commissione Affari Costituzionali

Senato della Repubblica

13 aprile 2016

Prof. Vittorio Agnoletto

“Globalizzazione e Politiche della salute”

corso di Laurea GLO – Scienze Sociali della Globalizzazione

Università degli Studi, Milano

Economic Partnership Agreements

- Accordi di libero scambio tra UE e ACP (77)
- Negoziati iniziati nel settembre 2002
- Slittamento della chiusura prevista per il 31.12.2007
- 2008: Interim Agreements
- 2014 ottobre data indicata dalla UE per la chiusura definitiva degli accordi (non pienamente rispettata)

- Rimozione barriere tariffarie
- Difesa degli investimenti delle imprese estere
- Liberalizzazione del settore dei servizi
- Protezione dei diritti di proprietà intellettuale

Rimozione barriere tariffarie

MODELLO WITS/SMART - Trade creation and diversion effects of EPAs of ESA (Unione degli Stati Africani del Sud e dell'Est) countries (US\$) fonte UNDP 2006

Country	Trade creation	Net trade diversion	ESA's diverted trade	EU's trade gain
Burundi	12,352,687.00	-1,590,623.00	-269,314.00	13,943,310.00
DRC	45,389,815.00	-6,839,450.00	-134,193.00	52,229,265.00
Ethiopia	120,678,556.00	-31,151,559.00	-3,285,650.00	151,830,115.00
Eritrea	13,137,093.00	-1,381,481.00	-26,814.00	14,518,574.00
Djibouti	56,456,321.00	-9,564,476.00	-215,526.00	66,020,797.00
Kenya	211,271,997.00	-60,498,415.00	-2,426,328.00	271,770,412.00
Madagascar	16,555,404.00	-4,086,557.00	-248,092.00	20,641,961.00
Malawi	15,124,010.00	-6,545,835.00	-331,744.00	21,669,845.00
Mauritius	166,926,856.00	-44,739,919.00	-2,864,042.00	211,666,775.00
Rwanda	10,552,742.00	-3,056,649.00	-749,240.00	13,609,391.00
Seychelles	25,349,172.00	-2,726,566.00	-371,749.00	28,075,738.00
Zimbabwe	45,604,361.00	-17,633,252.00	-253,778.00	63,237,613.00
Sudan	119,558,097.00	-33,493,487.00	-1,232,861.00	153,051,584.00
Uganda	19,166,664.00	-9,017,648.00	-1,236,647.00	28,184,312.00
Zambia	31,748,630.00	-10,358,152.00	-433,072.00	42,106,782.00

Source: WITS/SMART Simulations

Rimozione barriere tariffarie

MODELLO WITS/SMART - Revenue implications of a EU-ESA EPA (US\$) fonte UNDP

Country	Revenue shortfall
Burundi	-7,664,911.00
DRC	-24,691,828.00
Ethiopia	-55,126,359.00
Eritrea	-7,385,208.00
Djibouti	-37,523,124.00
Kenya	-107,281,328.00
Madagascar	-7,711,790.00
Malawi	-7,090,310.00
Mauritius	-71,117,968.00
Rwanda	-5,622,946.00
Seychelles	-24,897,374.00
Zimbabwe	-18,430,590.00
Sudan	-73,197,468.00
Uganda	-9,458,170.00
Zambia	-15,844,184.00

Source: WITS/SMART Simulations


Risparmio per i consumatori

MODELLO WITS/SMART - Welfare (consumer surplus) implications of a EU-ESA EPA (US\$) fonte UNDP

Country	Consumer surplus
Burundi	1,825,590.00
DRC	3,832,716.00
Ethiopia	19,029,481.00
Eritrea	1,157,124.00
Djibouti	10,894,790.00
Kenya	30,657,688.00
Madagascar	863,988.00
Malawi	2,105,759.00
Mauritius	57,580,281.00
Rwanda	875,792.00
Seychelles	8,067,172.00
Zimbabwe	8,190,357.00
Sudan	19,157,950.00
Uganda	1,661,690.00
Zambia	3,389,191.00

Source: WITS/SMART Simulations

Export effect for EPAs for ESA countries



I risultati/anno dall'entrata in vigore degli EPA

Il caso Burundi (stima UNDP):

i risultati/anno dall'entrata in vigore degli EPA

Surplus del consumatore = +1.825.000 \$

Riduzione entrate fiscali = -7.664.000 \$

Quota scambi dirottata vs UE = -13.943.000 \$

Perdita complessiva = -19.782.000 \$

Per saperne di più:
il sito ufficiale dell'UE

- <http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/development/economic-partnerships/>

Per saperne di più: prime valutazioni in itinere sugli effetti degli EPA /1

- <http://www.omicsonline.com/open-access/the-impact-of-the-economic-partnership-agreements-between-ecowasand-the-eu-on-niger-2151-6219-1000145.pdf>

“Business and Economics Journal” 2015

Per saperne di più: prime valutazioni in itinere sugli effetti degli EPA /2


- <http://afrikagrupperna.se/wp-content/uploads/2015/04/CONCORD.pdf>

Concord - European NGO Confederation
for relief and development

Per saperne di più: una storia che ci riguarda da vicino


- <http://archivio.internazionale.it/webdoc/tomato/>

“The dark side of the Italian tomato”



L'Africa non è in vendita

- Dare priorità all'integrazione regionale
- Definire un regime commerciale basato sull'asimmetria e l'equità
- Coinvolgere parlamenti nazionali, società civile organizzata e movimenti contadini
- Darsi il tempo e gli strumenti necessari per la preparazione



L'Africa non è in vendita

<http://www.faircoop.it/epa07.htm>

“L’Africa ha braccia e gambe per camminare da sola e non ha bisogno di mettersi in vendita per conquistare il suo futuro.

E’ il primo partner economico e politico per un’Europa che vuole pensare se stessa, il proprio ruolo e la propria economia come articolazione di economie globali interconnesse, solidali e giuste, capaci di futuro”

The global wealth pyramid

Source: James Davies, Rodrigo Lluberias and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2011





Figure 1

The global wealth pyramid

Source: James Davies, Rodrigo Lluberas and Anthony Shorrocks, Credit Suisse Global Wealth Databook 2014



IMPATTO ECONOMICO DEGLI EPA

ANALISI DELLO STUDIO REALIZZATO DALL'UNDP SULLE CONSEGUENZE DEGLI EPA IN AFRICA.

***Riccardo Falduto, collaboratore dell'on. Vittorio
Agnolotto, MEP***

Lo studio operato dalle nazioni unite, dalla sezione United Nations Development Programme (UNDP), in merito ad un possibile commercio reciproco basato sull'assenza di tariffe fra l'UE e l'Africa, si basa su un modello simulatorio molto noto agli economisti: il modello WITS/SMART partial equilibrium.

Questo modello è attendibile e utilizza in maniera dettagliata i parametri economici forniti da ciascun paese in modo tale da ottenere risultati precisi per ciascun termine di valutazione economico considerato.

Storicamente, i risultati ottenuti dalle simulazioni di questo modello sono apparsi sorprendentemente congrui alla realtà dei fatti, una volta che la politica era divenuta realtà e non più simulazione.

Fra i casi più rilevanti si ricorda l'ingresso nell'arena WTO da parte della Cina (le conseguenze economiche apportate dall'ingresso della Cina sono pressoché identiche a ciò che era stato simulato tramite questo modello prima dell'effettivo ingresso) o l'adesione dei 10 nuovi Stati membri all'interno della comunità europea.

Dunque, con massima tranquillità questo modello, e quindi i risultati simulatori che esso propone, sono da considerare totalmente affidabili (appunto è stato adottato dalle nazioni unite per operare lo studio dell'impatto degli EPA sui paesi africani).

I risultati di questo modello, per quel che concerne trade creation e trade diversion se prendiamo una regione economica in esame (ESA, Unione degli Stati Africani del Sud e dell'Est) sono riportati nella tabella 5.

Table 5 Trade creation and diversion effects of EPAs of ESA countries (US\$)

Country	Trade creation	Net trade diversion	ESA's diverted trade	EU's trade gain
Burundi	12,352,687.00	-1,590,623.00	-269,314.00	13,943,310.00
DRC	45,389,815.00	-6,839,450.00	-134,193.00	52,229,265.00
Ethiopia	120,678,556.00	-31,151,559.00	-3,285,650.00	151,830,115.00
Eritrea	13,137,093.00	-1,381,481.00	-26,814.00	14,518,574.00
Djibouti	56,456,321.00	-9,564,476.00	-215,526.00	66,020,797.00
Kenya	211,271,997.00	-60,498,415.00	-2,426,328.00	271,770,412.00
Madagascar	16,555,404.00	-4,086,557.00	-248,092.00	20,641,961.00
Malawi	15,124,010.00	-6,545,835.00	-331,744.00	21,669,845.00
Mauritius	166,926,856.00	-44,739,919.00	-2,864,042.00	211,666,775.00
Rwanda	10,552,742.00	-3,056,649.00	-749,240.00	13,609,391.00
Seychelles	25,349,172.00	-2,726,566.00	-371,749.00	28,075,738.00
Zimbabwe	45,604,361.00	-17,633,252.00	-253,778.00	63,237,613.00
Sudan	119,558,097.00	-33,493,487.00	-1,232,861.00	153,051,584.00
Uganda	19,166,664.00	-9,017,648.00	-1,236,647.00	28,184,312.00
Zambia	31,748,630.00	-10,358,152.00	-433,072.00	42,106,782.00

Source: WITS/SMART Simulations

In generale si può affermare che per il concetto di trade creation si intende il commercio che viene creato da una zona di libero scambio che altrimenti non ci sarebbe stato se non fosse mai esistita la zona di libero scambio. Per trade diversion si intende invece la quota di commercio che viene “dirottata” da una parte più efficiente (non appartenente alla zona di libero scambio creata) verso una parte meno efficiente all’interno della zona di libero scambio creata.

I risultati del modello simulatorio mostrano che in tutti gli Stati dell’area considerata in tabella, come previsto intuitivamente, viene “creato commercio” (trade creation). In generale quindi, il principio di reciprocità, cuore degli EPA, consentirà un’espansione del commercio. Infatti, in nessun paese la quota di trade diversion eccede la quota di trade creation.

Attenzione però: per risalire chi sia il beneficiario di questa nuova quota di commercio creata, occorre osservare attentamente lo scenario. Ci si accorge come in realtà, la quota di commercio creata (trade creation) consista nell’aumento delle esportazioni europee verso gli Stati africani. Ciò significa, nel senso più

classico del fenomeno, che la produzione locale verrà soppiantata da merci meno costose e più tecnologicamente avanzate.

Ora, se analizziamo invece la quota di trade diversion, ci accorgiamo che, la quota di commercio “dirottata” dai paesi africani, potrebbe teoricamente andare a disposizione di qualsiasi altro paese del mondo (anche a favore di altri stati africani). Tuttavia, anche questa quota di trade diversion viene “presa” dall’Unione europea (e qui sta il cuore della “genialità” degli EPA).

Perché viene catturata anche questa quota? Proprio perché il commercio verso l’unione europea è a tariffa zero (principio di reciprocità) mentre in qualsiasi altra parte del mondo sarebbe condizionato dalla presenza di tariffe.

Dunque, non solo la parte di commercio creata (trade creation) finisce nelle mani dell’Unione europea, bensì pure la quota di trade diversion vi finisce a favore.

Il risultato è che i produttori europei (anche se meno efficienti di altri produttori di un’altra parte del mondo) sono più favoriti rispetto a produttori più efficienti che ci potrebbero essere in qualsiasi altra parte del mondo (si considerano i prodotti agricoli).

Per maggiore chiarezza prendiamo il caso del Burundi. Se il Burundi abolisse le tariffe nei confronti dell’unione europea, una buona quota di commercio pari a 12.4 milioni di dollari che il Burundi perderebbe, verrebbe creata a favore dell’unione europea.

Per dovere di oggettività, questa quota di commercio consisterebbe nell’immissione di prodotti più efficienti e meno costosi nel Burundi da parte dell’unione europea.

Il vantaggio per il consumatore del Burundi sarebbe dunque positivo (ma poi verrà quantificato in seguito con un’ulteriore analisi) poiché verrebbero soppiantati produttori inefficienti a favore di merci meno costose e più efficienti.

Tuttavia, mentre questo è considerato “welfare enhancing”, per usare le parole del commissario Mandelson, e quindi positivo per il consumatore che espande il suo surplus, l’abolizione delle tariffe crea anche una quota di trade diversion pari a 1.6 milioni di dollari.

L’unione europea, per i motivi esposti prima, “cattura” questa quota di commercio, perciò il guadagno per l’Unione europea è pari a 12.4+1.6 milioni di dollari, cioè US\$13.9 milioni (quinta colonna).

Quindi, l'abolizione delle tariffe da parte del Burundi, mentre appare "welfare enhancing", in realtà presenta due potenziali aspetti negativi.

Primo, il valore complessivo del commercio "dirottato" sarà "welfare decreasing" (e non "enhancing" come sostenuto dal Commissario), poiché prima dell'abolizione delle tariffe proveniva da zone del resto del mondo (non appartenenti alla comunità europea) più efficienti, mentre ora è "obbligato" ad essere dirottato verso l'UE.

Secondo, vi è anche una perdita di commercio all'interno delle aree delle comunità africane: mentre prima i paesi commerciavano fra di loro, anche alcune di quelle quote vengono "catturate" dall'UE.

Osservando attentamente la tabella, ci si accorge che la maggior parte del commercio che verrà creato nella regione ESA che andrà a favore dell'UE, proverrà da Kenya, Mauritius, Sudan ed Etiopia.


Nel caso Keniota e del Mauritius, questa quota deriva da due elementi, la significativa riduzione delle tariffe ed il grande volume di commercio, in rapporto ad altri stati africani.

La figura sotto mostra il guadagno dell'Unione Europea, che deriverà da una fortissima competizione apportata dai produttori europei.

La riga arancione mostra l'incremento delle esportazioni da parte dell'Unione europea verso un dato paese mentre la riga nera mostra il decremento delle esportazioni di un dato paese.

La linea "ROW exports" mostra invece le esportazioni (che in tutti gli stati africani sono negative) che prima erano dirette verso altre zone del mondo (esclusa l'UE) mentre ora (per le ragioni esposte prima, legate alla tariffa zero dell'UE) sono "dirottate obbligatoriamente" verso l'UE.

Figure 1 Export effect for EPAs for ESA countries



Implicazioni sul reddito da tariffe

La maggior parte degli Stati africani di questa regione presenta una sostanziale dipendenza dalle tariffe di importazione poiché costituiscono una

risorsa non indifferente per il governo. L'eliminazione delle tariffe è dunque un importantissimo fattore economico da prendere in considerazione.

La tabella 6 mostra la perdita, quantificata in milioni di dollari (considerate le tariffe sui beni importati dall'UE, moltiplicate per un valore medio ponderato di merci importate dall'UE) di ciascun paese appartenente alla regione, a causa del trattamento reciproco a tariffa zero.

Table 6 Revenue implications of a EU-ESA EPA (US\$)

Country	Revenue shortfall
Burundi	-7,664,911.00
DRC	-24,691,828.00
Ethiopia	-55,126,359.00
Eritrea	-7,385,208.00
Djibouti	-37,523,124.00
Kenya	-107,281,328.00
Madagascar	-7,711,790.00
Malawi	-7,090,310.00
Mauritius	-71,117,968.00
Rwanda	-5,622,946.00
Seychelles	-24,897,374.00
Zimbabwe	-18,430,590.00
Sudan	-73,197,468.00
Uganda	-9,458,170.00
Zambia	-15,844,184.00

Source: WITS/SMART Simulations

In termini assoluti, i paesi che soffriranno maggiormente dall'eliminazione delle tariffe sui beni importati dall'UE saranno Kenya, Sudan, Mauritius, Etiopia e DRC (Democratic Republic of Congo).

Implicazioni sul welfare

Misurare il guadagno in termini di welfare derivato dal commercio di una zona di libero scambio non è affatto semplice.

Si considera normalmente la variazione per il surplus del consumatore e la variazione per il surplus del produttore.

Ora, quest'ultimo è praticamente impossibile misurarlo tramite dei numeri calcolati con simulazione, ma è ragionevole ipotizzare che il surplus per i

produttori africani sarà negativo (i produttori africani, meno efficienti, chiuderanno le loro imprese per far posto all'invasione dei prodotti europei a costo inferiore), mentre quello del consumatore, che pagherà meno per merci tecnologicamente più avanzate, è positivo.

Ora, dato che è relativamente più semplice misurare il surplus del consumatore (l'unico aspetto positivo degli EPA) la tabella sottostante riporta il valore del surplus del consumatore in milioni di dollari per ciascun paese.

Table 7: Welfare (consumer surplus) implications of a EU-ESA EPA (US\$)

Country	Consumer surplus
Burundi	1,825,590.00
DRC	3,832,716.00
Ethiopia	19,029,481.00
Eritrea	1,157,124.00
Djibouti	10,894,790.00
Kenya	30,657,688.00
Madagascar	863,988.00
Malawi	2,105,759.00
Mauritius	57,580,281.00
Rwanda	875,792.00
Seychelles	8,067,172.00
Zimbabwe	8,190,357.00
Sudan	19,157,950.00
Uganda	1,661,690.00
Zambia	3,389,191.00

Source: WITS/SMART Simulations

I risultati riportati in questa tabella quindi sono relative solo al surplus del consumatore e non a quello del produttore (che sarebbe intuitivamente negativo).

Il livello di surplus del consumatore dipende in larga parte dalla quota di trade creation. Quindi non è sorprendente osservare che in paesi come Mauritius e Kenya, dove dalla tabella 5 si desume una grande quota di commercio create, presentino un valore più alto rispetto ad altri di surplus del consumatore.

Inoltre, vengono ignorati i cambiamenti nella struttura economica, che in un senso più dinamico presentano sicuramente delle perdite che però non sono facilmente misurabili con una simulazione.

Conclusione generale

La conclusione generale è molto semplice e sintetica: basta sommare gli effetti positivi e sottrarre gli effetti negativi (quelli che possono essere misurati tramite simulazione). Prendiamo ad esempio il Burundi: gli effetti positivi ammontano a 1.825 milioni circa di dollari (è il surplus del consumatore).

Gli effetti negativi (senza prendere in considerazione quelli non misurabili tramite simulazione come la perdita del produttore africano o la ristrutturazione del sistema economico nel suo complesso) ammontano a 7.664 milioni di dollari circa (ciò che non entra più nelle casse dello stato per le tariffe smantellate) e 13.943 milioni di dollari circa, che è la quota di commercio dirottata a favore dell'UE.

Ora basta fare: $1.825 - 21.607$ (la somma di 13.943 e 7.664) = 19.782 milioni di dollari che il Burundi perde dall'adozione degli EPA.

Ora, su un PIL (2004) pari a 653 milioni di dollari, questa cifra rappresenta il 3% della ricchezza nazionale che può diventare un numero a due cifre se si considerano gli aspetti non misurabili tramite simulazione.

Al lettore il divertimento di calcolare le perdite in milioni di dollari di ciascun paese: non troverà un paese che ci guadagnerà.

BRUXELLES, MAGGIO 2006

**Appello alle associazioni, alle reti sociali, agli istituti missionari
e a tutte le donne e gli uomini di buona volontà**

FERMIAMO GLI "EPA"

DIFENDIAMO IL FUTURO DEI POPOLI AFRICANI DAGLI ACCORDI ECONOMICI CHE L'EUROPA VUOLE IMPORRE

L'Unione Europea, anche a motivo della crisi economica, persegue una politica sempre più aggressiva per forzare i paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) a firmare gli EPA (Economic Partnership Agreements - Accordi di partenariato economico). Una trattativa questa durata quasi dieci anni; la UE esige che entro il 1 ottobre 2014 gli accordi siano siglati (questo è il primo passo che precede la vera e propria firma che può avvenire anche a diversi mesi di distanza dopo la soluzione di tutti gli aspetti legali).

Le relazioni commerciali tra la UE e i paesi ACP sono state regolate dalla Convenzione di Lomé (1975-2000) e poi di Cotonou (2000-2020) con la clausola che i prodotti ACP - prevalentemente materie prime - potessero essere esportati nei mercati europei senza essere tassati. Questo però non valeva per i prodotti europei esportati nei paesi ACP, che dovevano invece sottostare a un regime fiscale di tipo protezionistico.

Ora, la UE chiede ai paesi ACP di eliminare le barriere protezionistiche in nome del libero scambio perché così richiede il WTO (l'Organizzazione Mondiale del Commercio) che persegue la politica di totale liberalizzazione del mercato. Con gli EPA infatti le nazioni africane saranno costrette a togliere sia i dazi che le tariffe oltre ad aprire i loro mercati alla concorrenza. La conseguenza sarà drammatica per i paesi ACP: l'agricoltura europea (sorretta da 50 miliardi di euro all'anno) potrà svendere i propri prodotti sui mercati dei paesi impoveriti. I contadini africani, infatti, (l'Africa è un continente al 70% agricolo) non potranno competere con i prezzi degli agricoltori europei che potranno svendere i loro prodotti sussidiati. E l'Africa sarà ancora più strangolata e affamata in un momento in cui l'Africa pagherà pesantemente i cambiamenti climatici.

La UE vuole concludere in fretta questo negoziato vista l'importanza strategica dell'accordo soprattutto per il rincaro delle materie prime

che fanno molta gola alle potenze emergenti (i BRICS), in particolare Cina, India e Brasile già così presenti in Africa.

Per di più gli EPA aprirebbero nuovi mercati per i prodotti europei, ma anche nuovi spazi per investimenti e servizi.

Il tentativo dell'Unione Europea di siglare gli EPA con i 6 organismi regionali coinvolti - Comunità dei Caraibi (Cariforum), Africa Centrale (CEMAC), Comunità dell'Africa Orientale (EAC) e Corno d'Africa, Africa Occidentale (ECOWAS), Comunità di sviluppo dell'Africa Australe (SADC) e infine i paesi del Pacifico - sta conoscendo significativi ostacoli. Al momento, la UE ha firmato un accordo definitivo solo con i quindici stati dei Caraibi. Le altre aree si sono rifiutate di firmare in blocco e la UE ha perseguito la politica di firmare EPA provvisori con i singoli paesi: 21 hanno finora siglato gli accordi anche se pochi hanno firmato, dando un chiaro segnale della inaccettabilità degli accordi e della fallibilità diplomatica dell'UE su questo fronte, e che sin dalla Conferenza di Lisbona (2007) si doveva presagire. In questo clima il Coordinamento per i Negoziati EPA, promosso dall'Unione Africana (UA), ha invitato tutti a non firmare per ora gli accordi EPA, ma di aspettare dopo il vertice Africa-UE che si terrà il prossimo aprile.

Noi, donne e uomini impegnati nella lotta per il rispetto dei diritti umani, missionari e laici, riteniamo che gli EPA siano profondamente ingiusti per queste ragioni:

- in un'Africa già così debilitata, questi accordi costituirebbero un colpo mortale per l'agricoltura africana, in particolare per l'industria della trasformazione e della lavorazione dei prodotti agricoli, che può e deve arrivare a sfamare la propria gente;
- l'eliminazione dei dazi doganali nei paesi ACP, che costituiscono una bella fetta del bilancio statale, metterebbero in crisi gli stati ACP;
- gli accordi fatti dalla UE con i singoli stati d'Africa hanno la conseguenza di spaccare le unità economiche regionali essenziali per una seria crescita dell'Africa;
- non è vero che sia il WTO a esigere gli EPA, che sono invece frutto delle spinte neoliberiste di Bruxelles;
- la UE deve rendersi conto che l'Africa sta guardando ai BRICS , in particolare a Cina, Brasile e India come partner più allettanti che l'Europa.

Noi guardiamo anche con grande preoccupazione ai negoziati di libero scambio(DCTFA) con tre importanti paesi del Nordafrica: Egitto, Tunisia e Marocco, ai quali bisogna aggiungere la Giordania.

La UE vorrebbe negoziare la liberalizzazione dei settori agricoli, manifatturieri, ittici nonché l'apertura dei mercati pubblici alle compagnie europee. A nostro parere questo costituirebbe una minaccia diretta alle aspirazioni sociali e democratiche promosse dalle 'primavere arabe'. Questi accordi rinchiuderebbero le economie di questi paesi in un modello di crescita rivolta all'esportazione e aprirebbero i mercati di quei paesi alle multinazionali europee.

L'Europa non può permettersi un negoziato del genere dopo il fallimento del Processo di Barcellona, firmato il 28 novembre 1995, con 15 paesi del Mediterraneo che voleva instaurare un'area di libero scambio nel Mare nostrum.

Siamo alla vigilia delle elezioni europee. Noi chiediamo che questi negoziati sia con i paesi ACP sia con i paesi del Mediterraneo diventino soggetto di dibattito pubblico. Non è concepibile che una potenza economica come la UE non abbia una seria politica estera verso i paesi più impoveriti, verso soprattutto il continente a noi più vicino: l'Africa.

Ci appelliamo a tutti quei gruppi, associazioni, reti, istituti missionari che hanno già lavorato sugli EPA a riprendere a martellare i nostri deputati a Bruxelles.

Non possiamo non ascoltare l'immenso grido dei poveri. E' in ballo la vita di milioni di persone, ma anche il futuro della UE.

GENNAIO 2014

padre Alex Zanutelli - missionario comboniano

Vittorio Agnoletto - medico, network internazionale Flare

Maurizio Ambrosini - professore universitario Scienze Politiche Milano

Sylvie Coyaud - giornalista Il Sole-24Ore/Oggi Scienza

Angelo Del Boca - storico

Padre Benito De Marchi – Londra -GERT

Nicoletta Dentico - presidente OISG, Osservatorio Italiano Salute Globale

Padre Martin Devenish - Gran Bretagna - GERT:Gruppo Europeo di Riflessione Teologica

prof. Carmelo Dotolo - Roma- GERT

Cristiana Fiamingo - docente di Storia e Istituzioni dell'Africa, Università degli Studi di Milano

Raffaele Mastro - scrittore e giornalista di Radio Popolare. Autore del Blog: "Buongiornoafrica.it"

Nora McKeon - associazione Terranuova

Silvestro Montanaro - giornalista e scrittore
Antonio Onorati - Centro Internazionale Crocevia
Moni Ovadia - scrittore, attore, regista
Pietro Raitano - direttore Altreconomia
padre Efrem Tresoldi - direttore della rivista Nigrizia
Antonio Tricarico - ReCommon
padre Joaquim Valente da Cruz - Portogallo -GERT
padre Fernando Zolli - Commissione Giustizia e Pace degli Istituti Missionari in Italia
Alberto Zoratti e Monica Di Sisto - Fairwatch
padre Franz Weber - Austria – GERT

Prime adesioni:

Francesca Sekli - Antenna Italiana AEFJN della Rete Africa-Europe Faith And Justice Network.
Guido Aliprandi
Dela Ranci – associazione Terrenuove
Silvia Forni,
Groudinsky Irene
Leopoldo Salmaso - associazione “You and Us”
Claudia Ferriani
Marco Fiorencis
Gianni Vaggi
Paolo Zanieri
Yasmine Accardo - associazione Garibaldi 101 di Napoli
Luigino Ciotti
Luigi Filippetto
Franco Giampiccoli - pastore valdese emerito
Laura Tussi e Fabrizio Cracolici
Collettivo Bella Ciao , Parigi
Francesca Navarro
Raffaella Manzo
Anna Conforti
Sandra Cangemi, giornalista, Milano
Coordinamento Nord Sud del mondo
Stefano Poloni
Luca Orsenigo
Francesco Maisto
Adele, Carlo e Daniela Rossi, Milano
Pia Covre
Francesco Martone - resp.esteri, SEL
Chiara Lesmo - assessore Politiche Sociali del Comune di Novate Milanese

Franco Zunino - consigliere comunale Savona
Paolo Anghileri - Lecco
Mariella Orsi - Firenze
Leandro Malatesta
Antonio Larena
Anna M. Dallochio - ex insegnante,pensionata Zibido San Giacomo-MI
Dario Rossi
Gianni Tognoni
Marco Bersani
Fulvio Aurora - direttore responsabile della rivista Medicina Democratica
Veronica Melani
Riccardo Petrella & Emilio Molinari - Contratto mondiale sull'acqua
Alessandro Bellucci
Paola Vittori
Sara Casella
Giovanni Russo Spena
Silvio Zampieri
Vittorio Bellavite - Noi Siamo Chiesa
Norma Bertullacelli - Genova
Patrizia Mancini - sito Tunisia in Red - Tunisi
Andrea De Lotto - maestro elementare, Barcellona
Grazia Casagrande
Gianni Minà
Eugenio Baldassarri Hernández



OVERVIEW OF EPA NEGOTIATIONS

Updated February 2016

ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT NEGOTIATIONS

REGION	NEGOTIATING DIRECTIVES	CURRENT STATUS	NEXT STEPS
WEST AFRICA	All EPA negotiations: Council Decision on 17 June 2002 – provides for WTO-compliant agreements, covering "substantially all trade" in goods (at least 80%) + services, investment and trade-related rules, with a view to fostering ACP integration into the world economy thereby promoting their sustainable development.	West-Africa-European Union negotiations of an Economic Partnership Agreement were closed by Chief Negotiators on 6 February 2014 in Brussels. The text was initialled on 30 June and on 10 July 2014, ECOWAS Heads of State endorsed the EPA for signature. The signature process is currently ongoing.	<p>The regional agreement covers goods and development-cooperation and includes rendezvous clauses providing for further negotiations on services and rules chapters.</p> <p>After signature, the agreement will be submitted to the Parties for ratification.</p>

REGION	NEGOTIATING DIRECTIVES	CURRENT STATUS	NEXT STEPS
CENTRAL AFRICA	Idem	<p>Cameroon signed the interim EPA for Central Africa as the only country in the region on 15 January 2009. The European Parliament gave its consent in June 2013. In July 2014 the Parliament of Cameroon approved the ratification of the Agreement and on 4 August 2014 the agreement entered into provisional application.</p> <p>European and Central African negotiators have discussed at technical level on market access, services, cultural cooperation and accompanying measures. Progress has also been made on the text of the agreement. The negotiations are currently delayed because of the situation in the Central African Republic. The mandate of the Central African negotiators has been updated at the end of March 2014 and negotiations are still expected to resume on this basis.</p>	<p>The first EPA Committee between Cameroon and the EU took place in May 2015. It discussed relevant issues in the implementation of the Agreement (Rules of procedure of the EPA Committee, Rules of origin, liberalization timetable, etc.).</p> <p>In regional negotiations, market access and development assistance, as well as other issues, require further discussion.</p> <p><u>Next round:</u> No dates have been set.</p>
EASTERN AND SOUTHERN AFRICA (ESA)	Idem	<p>In 2009 Mauritius, Seychelles, Zimbabwe and Madagascar signed an Economic Partnership Agreement (iEPA). The Agreement is provisionally applied since 14 May 2012. The European Parliament gave its consent on 17 January 2013.</p> <p>The inaugural iEPA Committee was held in October 2012 in Brussels, and the latest, fourth, meeting took place in November 2014 in Zimbabwe. The Customs Cooperation Committee and the Joint Development Committee were also held alongside the iEPA Committee.</p>	<p><u>Meeting of the iEPA Committee:</u> The fifth meeting will take place in Brussels.</p> <p>Last round of negotiations of the comprehensive regional EPA took place in Mauritius in November 2011 on the basis of a joint draft text. Further progress in the negotiations is linked to presentation of the market access offers for both goods and services by the ESA states. Other open issues are inter alia export taxes, special agricultural safeguards, rules of origin and cumulation, export subsidies, non-execution clause, institutional provisions and dispute settlement.</p> <p><u>Next round:</u> No dates have been set.</p>

REGION	NEGOTIATING DIRECTIVES	CURRENT STATUS	NEXT STEPS
EASTERN AFRICAN COMMUNITY (EAC)	Idem	In June 2010, a Ministerial meeting held in Dar Es Salaam noted that EAC was not ready to sign the Framework EPA initialled in November 2007 and both sides agreed to seek a successor agreement to their framework (interim) agreement. The ministerial EPA meeting held in January 2014 was a key step towards conclusion of the negotiations and in three rounds Senior Officials resolved the few outstanding issues to bring the deal to conclusion on 16 October 2014. On 11 September 2015, both parties completed the legal scrubbing of the initialled EPA text.	The Agreement is now being translated and prepared for signature and subsequent ratification.
SOUTH AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC) EPA Group	Idem	On 15 July 2014 the EPA negotiations were successfully concluded in South Africa. This ended ten years of negotiations and produced an Agreement that will replace the interim EPA signed by the EU and by Botswana, Lesotho, Mozambique and Swaziland in June 2009. That agreement was never ratified.	The EPA is a comprehensive agreement with the whole SADC EPA Group including South Africa. The Agreement has been translated and is being prepared for signature and subsequent ratification.

REGION	NEGOTIATING DIRECTIVES	CURRENT STATUS	NEXT STEPS
CARIBBEAN	Idem	<p>The CARIFORUM – EU EPA was signed in October 2008 and approved by the EP in March 2009. The agreement:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opens up trade in services as well as in goods; • seeks to spur more investment in the Caribbean; • commits governments to other trade-promoting measures, like ensuring free and fair competition; • promotes development that respects the environment and people’s rights at work. <p>The EPA also sets up several joint institutions, that have met regularly since 2010 :</p> <ul style="list-style-type: none"> • The Trade and Development Committee (senior officials) held its fifth meeting in Georgetown, Guyana in July 2015 • The Joint CARIFORUM-EU Council (ministers) , that held its third meeting also in Georgetown in July 2015. <p>These joint institutions review progress and issues so far in applying the EPA, and agree on next steps.</p> <p>The Consultative Committee representing civil society held its first meeting in Brussels on 13-14 November 2014.</p>	<p>Both regions need to:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agree on a joint system for monitoring the EPA; • negotiate an agreement to protect geographical indications (GIs), valuable regional product names. • A task force will continue working on the follow up to the review, in areas such as services and agriculture .

REGION	NEGOTIATING DIRECTIVES	CURRENT STATUS	NEXT STEPS
PACIFIC	Idem	<p>Signed by the EU and Papua New Guinea (PNG) on 30 July and by Fiji on 11 December 2009. EP ratified on 19 January 2011. EU ratification completed by Council on 15 February 2011. The third meeting of the Trade Committee established under the EPA took place in Brussels in July 2013. The Parliament of Papua New Guinea ratified the EPA on 25 May 2011. On 17 July 2014 Fiji decided to start provisionally applying the agreement.</p> <p>In negotiations on a comprehensive regional Economic Partnership Agreement, four technical rounds have taken place since October 2012, the latest one in Brussels from 24 June to 5 July 2013 on fisheries, trade in goods, development cooperation, sustainable development, and rules of origin. Moreover, an informal ministerial meeting with EU and Pacific region representatives to take stock of the current was held in the Solomon Islands on 12 December 2013. However, Papua New Guinea and Fiji did not attend this meeting.</p>	<p>The fourth meeting of the Trade Committee under the EPA took place in Brussels on 23 June 2015.</p> <p>Talks continue on a regional comprehensive EPA. However, the Commission is also ready to explore the possibility to widen the membership and deepen the content of the existing EU – Pacific EPA.</p> <p><u>Next round:</u> tbc</p>



Bruxelles, 10.6.2015
COM(2015) 282 final

2015/0128 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

RELAZIONE

1. Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che le innumerevoli disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa sia chiara e trasparente.

2. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha deciso¹ di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.
3. Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) hanno ribadito questa necessità², sottolineando l'importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione degli atti dell'Unione.

4. Lo scopo della presente proposta è quello di codificare il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico³. Il nuovo regolamento sostituisce i vari regolamenti che esso incorpora⁴ preservando in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione. Nel contempo è altresì necessario inserire alcune lievi modifiche sostanziali all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 22 di detto regolamento. Per tali motivi, la proposta viene presentata in forma di rifusione.
5. La proposta di rifusione è stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 23 lingue ufficiali, del regolamento (CE) n. 1528/2007 e degli atti di modifica dello stesso, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV del regolamento rifuso.

¹ COM(87) 868 PV.

² V. allegato 3, parte A, delle conclusioni.

³ Iscritto nel programma legislativo per il 2015.

⁴ V. allegato III della presente proposta.

↓ 1528/2007 (adattato)

2015/0128 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea , in particolare l'articolo 207, paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁵,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

↓ nuovo

(1) Il regolamento (CE) n. 1528/2007⁶ ha subito varie⁷ e sostanziali modifiche. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

↓ 1528/2007 considerando 1
(adattato)

(2) L'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁸ e modificato dall'accordo del

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (GU L 348 del 31.12.2007, pag. 1).

⁷ Cfr. allegato III.

⁸ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

22 dicembre 2005⁹ (accordo di partenariato ACP-CE), prevede l'entrata in vigore di accordi di partenariato economico (APE) al più tardi il 1° gennaio 2008.

↓ 1528/2007 considerando 3
(adattato)

- (3) Dal 2002 l'Unione negozia accordi di partenariato economico con il gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), suddiviso in sette regioni comprendenti rispettivamente i Caraibi, l'Africa centrale, l'Africa orientale e australe, la Comunità dell'Africa orientale, gli Stati insulari del Pacifico, la Comunità di sviluppo dell'Africa australe e l'Africa occidentale. Tali accordi di partenariato economico devono essere conformi agli obblighi assunti nell'ambito dell'OMC, favoriranno l'integrazione regionale e promuoveranno la graduale integrazione delle economie dei paesi ACP nel sistema commerciale mondiale basato sulle norme, promuovendone quindi lo sviluppo sostenibile e contribuendo agli sforzi globali volti ad eliminare la povertà e a migliorare le condizioni di vita nei paesi ACP. In una prima fase, potrebbero concludersi negoziati su accordi tesi all'istituzione di accordi di partenariato economico riguardanti almeno regimi per le merci compatibili con l'OMC, da integrare quanto prima possibile con accordi di partenariato economico completi, coerenti con i processi di integrazione regionale economica e politica.
-

↓ 1528/2007 considerando 4

- (4) Tali accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico per i quali i negoziati sono stati conclusi prevedono che le parti possano adottare misure per applicare l'accordo, nella misura del possibile, prima della sua applicazione provvisoria su base reciproca. È opportuno adottare misure per applicare gli accordi sulla base di queste disposizioni.
-

↓ 1528/2007 considerando 5
(adattato)

- (5) Le disposizioni del presente regolamento devono essere modificate, secondo necessità, conformemente agli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico, se e quando tali accordi sono firmati e conclusi conformemente all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e sono applicati provvisoriamente o in vigore. I regimi devono avere termine in tutto o in parte se gli accordi in questione non entrano in vigore entro un termine ragionevole secondo la convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

⁹ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.

↓ 1528/2007 considerando 6
(adattato)

- (6) Per le importazioni nell'Unione , i regimi previsti dagli accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico dovrebbero prevedere un accesso senza dazi e l'assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi. Tali regimi sono soggetti a periodi e regimi transitori per alcuni prodotti sensibili e regimi specifici per i dipartimenti francesi d'oltremare. Tenuto conto delle particolarità della situazione del Sudafrica, ai prodotti originari del Sudafrica dovrebbero continuare ad applicarsi le pertinenti disposizioni dell'accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica sudafricana, dall'altro¹⁰ modificato dal protocollo addizionale del 25 giugno 2005¹¹ («ASSC»), fino all'entrata in vigore di un accordo tra l'Unione e il Sudafrica che istituisce, o porta a istituire, accordi di partenariato.

↓ 1528/2007 considerando 8
(adattato)

- (7) Le norme d'origine applicabili alle importazioni effettuate conformemente al presente regolamento dovrebbero essere, per un periodo transitorio, quelle enunciate nell'allegato II del presente regolamento. Tali norme d'origine dovrebbero essere sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I del presente regolamento , o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima.

↓ 1528/2007
considerando (adattato)

- (8) È necessario prevedere la possibilità di una sospensione temporanea dei regimi stabiliti dal presente regolamento in caso di assenza di cooperazione amministrativa, di irregolarità o di frode. Quando uno Stato membro fornisce alla Commissione informazioni su un'eventuale frode o un'assenza di cooperazione amministrativa, si dovrebbe applicare la normativa unionale pertinente, in particolare il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio¹².

¹⁰ GU L 311 del 4.12.1999, pag. 1.

¹¹ GU L 68 del 15.3.2005, pag. 33.

¹² Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

↓ 1528/2007 considerando 10
(adattato)

- (9) È opportuno che il presente regolamento preveda un meccanismo transitorio speciale di salvaguardia e di sorveglianza per lo zucchero .
-

↓ 1528/2007 considerando 13
(adattato)

- (10) È altresì opportuno prevedere misure generali di salvaguardia per i prodotti oggetto del presente regolamento.
-

↓ 1528/2007 considerando 14

- (11) Considerata la particolare sensibilità dei prodotti agricoli, è opportuno che misure bilaterali di salvaguardia possano essere adottate quando le importazioni causano o minacciano di causare perturbazioni nei mercati di questi prodotti o nei meccanismi che regolano tali mercati.
-

↓ 1528/2007 considerando 15
(adattato)

- (12) Come disposto dall'articolo 349 TFUE , occorre tenere debitamente conto, in tutte le politiche unionali , delle particolari situazioni strutturali, economiche e sociali delle regioni ultraperiferiche dell'Unione , in particolare per quanto riguarda le politiche doganali e commerciali.
-

↓ 1528/2007 considerando 16
(adattato)

- (13) Occorre quindi tenere conto in modo particolare della sensibilità dei prodotti agricoli, specie dello zucchero, nonché della vulnerabilità e degli interessi specifici delle regioni ultraperiferiche dell'Unione nel definire in modo efficace le norme relative alle salvaguardie bilaterali.
-

↓ nuovo

- (14) L'articolo 134 del trattato che istituisce la Comunità europea è stato soppresso dal trattato di Lisbona senza essere sostituito da un articolo equivalente del TUE o del TFUE. Occorre pertanto eliminare il riferimento all'articolo 134 del trattato che istituisce la Comunità europea dal regolamento (CE) n. 1528/2007.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 5 (adattato)
⇒ nuovo

- (15) Al fine di apportare modifiche tecniche ai regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo ACP, ☒ occorre delegare ☒ alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 ☒ TFUE ☒ riguardo alla modifica dell'allegato I del ☒ presente ☒ regolamento al fine di aggiungere o ritirare regioni o Stati e di introdurre nell'allegato II del ☒ presente ☒ regolamento modifiche tecniche che si rendano necessarie in seguito all'applicazione di detto allegato. ⇒ Inoltre, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per aggiungere al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un accordo di partenariato economico. ⇐ È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

↓ 527/2013 considerando 3
(adattato)

- (16) ☒ Alcuni paesi che ☒ non hanno adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi ☒ sono stati rimossi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.¹³ ☒

↓ 527/2013 considerando 5
(adattato)

- (17) Al fine di garantire che tali paesi possano essere prontamente reinseriti nell'allegato I del ☒ presente ☒ regolamento non appena abbiano adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi, e in attesa dell'entrata in vigore degli stessi, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 ☒ TFUE ☒ per reinserire i paesi esclusi dall'allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento ☒ (UE) n. 527/2013 ☒.

¹³ Regolamento (UE) n. 527/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1528/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione di alcuni paesi dall'elenco delle regioni o degli Stati che hanno concluso negoziati (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 59).

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 14 (adattato)

- (18) Alla Commissione deve essere attribuito il potere di adottare le misure necessarie per l'esecuzione a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴.
- (19) Per sospendere il trattamento, data la natura di tali sospensioni, è opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Essa dovrebbe essere usata anche per l'adozione di misure di vigilanza e misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di tali misure. Qualora un ritardo nell'imposizione di misure possa causare un danno che sarebbe difficile da riparare, è necessario consentire alla Commissione di adottare misure provvisorie immediatamente applicabili,

¹⁴ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO 1

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E ACCESSO AL MERCATO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento applica i regimi per i prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 5, 1)

2. La Commissione modifica l'allegato I mediante atti delegati conformemente all'articolo 24 per aggiungere le regioni o gli Stati del gruppo ACP che hanno concluso negoziati relativi a un accordo tra l'Unione e la regione o lo Stato in questione, che risponde almeno ai requisiti di cui all'articolo XXIV del GATT 1994.

3. Tali regioni o Stati restano inclusi nell'elenco dell'allegato I, a meno che la Commissione non adotti un atto delegato a norma dell'articolo 24 che modifichi tale allegato per ritrarne una regione o uno Stato, in particolare:

↓ 1528/2007

- a) se la regione o lo Stato comunica la sua intenzione di non ratificare un accordo in forza del quale è stato incluso all'allegato I;
- b) se la ratifica di un accordo in forza del quale la regione o lo Stato è stato incluso nell'allegato I non ha avuto luogo entro un termine ragionevole, così da ritardare indebitamente l'entrata in vigore dell'accordo; o
- c) se l'accordo è annullato o se la regione o lo Stato interessato mette fine ai suoi diritti e obblighi derivanti dall'accordo, anche se quest'ultimo resta in vigore.

↓ 527/2013 Art. 1, punto 1 (adattato)
--

Articolo 3

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 al fine di modificare l'allegato I del presente regolamento mediante il reinserimento delle regioni o degli Stati del gruppo ACP esclusi dall' allegato I del regolamento (CE) n. 1528/2007 mediante il regolamento (UE) n. 527/2013, che abbiano, in seguito a tale esclusione, adottato le misure necessarie alla ratifica dei rispettivi accordi.

↓ 1528/2007 (adattato) ⇒ nuovo

Articolo 4

Accesso al mercato

1. Sono soppressi i dazi all'importazione su tutti i prodotti compresi nei capitoli da 1 a 97, escluso il capitolo 93, del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I. La soppressione è soggetta ai meccanismi generali di salvaguardia di cui agli articoli da 11 a 22.
2. Per i prodotti che rientrano nel capitolo 93 del Sistema armonizzato originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I, continuano a essere applicati i dazi della nazione più favorita in vigore.
3. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti originari del Sudafrica. Questi prodotti sono soggetti alle pertinenti disposizioni dell'ASSC. ⇒ Occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati ⇐ conformemente all'articolo 24 per aggiungere al presente regolamento un allegato in cui è stabilito il regime applicabile ai prodotti originari del Sudafrica una volta sostituite le disposizioni commerciali dell'ASSC dalle corrispondenti disposizioni di un accordo che istituisce, o porta a istituire, un accordo di partenariato economico.
4. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 0803 00 19 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche dell'Unione fino al 1° gennaio 2018. Il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 8 non si applicano ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare fino al 1° gennaio 2018. Tali periodi sono prorogati fino al 1° gennaio 2028, salvo diverse disposizioni convenute tra le Parti degli accordi corrispondenti. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* che informa le parti interessate della cessazione di questa disposizione.

CAPITOLO II

NORME D'ORIGINE E COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 5

Norme d'origine

1. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II si applicano per determinare se i prodotti siano originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I.
2. Le norme d'origine figuranti nell'allegato II sono sostituite da quelle allegate ad ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori. Nell'avviso è indicata la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le norme d'origine figuranti nell'accordo sono applicate a tutti i prodotti originari delle regioni e degli Stati elencati nell'allegato I.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 5, 2) (adattato)

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24 per apportare modifiche tecniche all'allegato II ove necessario per tenere conto delle modifiche apportate ad altre disposizioni della normativa doganale.
4. Decisioni sulla gestione dell'allegato II possono essere prese secondo la procedura ☒ d'esame ☒ di cui ☒ all'articolo 21, paragrafo 5 ☒.

↓ 1528/2007

Articolo 6

Cooperazione amministrativa

1. Se la Commissione constata, sulla base di informazioni oggettive, un'assenza di cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi, può sospendere temporaneamente la soppressione dei dazi di cui agli articoli 4, 7 e 8 (qui di seguito «il trattamento pertinente»), secondo quanto disposto dal presente articolo.
2. Ai fini del presente articolo, per assenza di cooperazione amministrativa si intende tra l'altro:
 - a) l'inosservanza ripetuta dell'obbligo di verificare il carattere originario del prodotto o dei prodotti in questione;

- b) il rifiuto ripetuto di procedere alla verifica successiva della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o un ritardo ingiustificato nell'adempimento di questi obblighi;
- c) il rifiuto ripetuto di autorizzare l'effettuazione di missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del pertinente trattamento o un ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

Ai fini del presente articolo, una constatazione di irregolarità o di frode può essere fatta, tra l'altro, quando si osservi un rapido incremento, di cui non si dia una spiegazione soddisfacente, delle importazioni di merci, che ecceda il livello abituale di produzione e la capacità di esportazione della regione o dello Stato in questione.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 1)

3. Se la Commissione ritiene, sulla base di informazioni fornite da uno Stato membro o di propria iniziativa, che sussistano le condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il pertinente trattamento può essere sospeso secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4, purché la Commissione abbia:

↓ 1528/2007 (adattato)

- a) informato il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 2 .
- b) informato la regione o lo Stato interessato secondo le pertinenti procedure vigenti nei rapporti tra l'Unione e tale regione o Stato; e
- c) pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 1)

4. Il periodo di sospensione di cui al presente articolo è limitato al periodo necessario per proteggere gli interessi finanziari dell'Unione. È di durata non superiore a sei mesi, tuttavia tale periodo può essere rinnovato. Al termine del periodo la Commissione decide di porre termine alla sospensione o di prorogarla, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

↓ 1528/2007 (adattato)

5. Le procedure di sospensione temporanea di cui ai paragrafi 2 , 3 e 4 sono sostituite da quelle stabilite in ogni accordo concluso con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, o al momento dell'applicazione provvisoria dell'accordo o a quello della sua entrata in vigore, secondo che l'una o l'altra intervenga per prima. La Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per informare gli operatori. Nell'avviso è indicata la data dell'applicazione provvisoria o dell'entrata in vigore, a decorrere dalla quale le procedure di sospensione temporanea stabilite dall'accordo sono applicate ai prodotti oggetto del presente regolamento.

6. Per applicare la sospensione temporanea stabilita negli accordi con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I, la Commissione provvede senza indugio:

- a) a informare il comitato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, dell'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode; e
- b) a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* un avviso col quale sia reso noto l'accertamento di un'assenza di cooperazione amministrativa, di un'irregolarità o di una frode.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 1)

La decisione di sospendere il pertinente trattamento è adottata secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

↓ 1528/2007 (adattato)

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI PROVVISORIE

SEZIONE 1

RISO

Articolo 7

Contingenti tariffari a dazio zero

Non si applicano dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1006.

SEZIONE 2

ZUCCHERO

Articolo 8

Contingenti tariffari a dazio zero

Non si applicano dazi all'importazione sui prodotti compresi nella voce tariffaria 1701.

Articolo 9

Meccanismo di salvaguardia transitorio per lo zucchero

1. Fino al 30 settembre 2015 il trattamento previsto dall'articolo 8 per le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio¹⁵ può essere sospeso quando:

- a) le importazioni originarie di regioni o Stati che fanno parte degli Stati ACP ma non dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005 sono superiori a 1,6 milioni di tonnellate per la campagna di commercializzazione 2014/2015; e
- b) le importazioni originarie dell'insieme degli Stati ACP sono superiori a 3,5 milioni di tonnellate.

2. La quantità di cui al paragrafo 1, lettera a), può essere distribuita per regione.

3. Durante il periodo di cui al paragrafo 1, le importazioni di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I richiedono una licenza di importazione.

4. La sospensione del trattamento previsto dall'articolo 8 ha termine alla fine della campagna di commercializzazione durante la quale è stata introdotta.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 4)

5. La Commissione adotta le modalità dettagliate della distribuzione delle quantità di cui al paragrafo 1 per la gestione del sistema di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 del presente articolo, nonché le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 5.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169 del 30.6.2005, pag. 1).

Articolo 10

Meccanismo di sorveglianza transitorio

1. ☒ Fino al ☒ 30 settembre 2015, le importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98 originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono soggette al meccanismo di sorveglianza di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione¹⁶.
2. Grazie a questo meccanismo di sorveglianza, la Commissione verifica se, nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di uno o più di tali prodotti originari di una determinata regione registra un incremento cumulativo superiore al 20% rispetto alla media delle importazioni annuali dei tre periodi di dodici mesi precedenti.
3. Se il livello di cui al paragrafo 2 è raggiunto, la Commissione analizza la struttura degli scambi, la giustificazione economica e il tenore di zucchero di tali importazioni. Se conclude che queste importazioni sono utilizzate per eludere il meccanismo di salvaguardia ☒ transitorio ☒ di cui all'articolo 9, la Commissione può sospendere, fino al termine della campagna di commercializzazione interessata, l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, alle importazioni di prodotti compresi nelle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59, 2106 90 98, originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I e che non fanno parte dei paesi meno sviluppati elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 980/2005.

4. La Commissione adotta le modalità dettagliate di gestione ☒ del ☒ sistema ☒ di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo ☒ e le decisioni di sospensione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 5.

¹⁶ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA

Articolo 11

Definizioni

Ai fini del presente capitolo, si intende per:

- a) «industria unionale », tutti i produttori unionali di prodotti simili o direttamente concorrenti operanti nel territorio dell'Unione o i produttori unionali la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti costituisce una quota rilevante della produzione unionale totale di questi prodotti;
- b) «pregiudizio grave», un deterioramento generale rilevante della situazione dei produttori unionali .
- c) «minaccia di pregiudizio grave», l'imminenza palese di un pregiudizio grave;
- d) «perturbazioni», i disordini che intervengono in un settore o in un'industria;
- e) «minaccia di perturbazioni», l'imminenza palese di perturbazioni.

Articolo 12

Principi

1. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nell'Unione in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:

- a) un pregiudizio grave all'industria unionale .
- b) perturbazioni in un settore dell'economia, in particolare se tali perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica dell'Unione ; o
- c) perturbazioni nei mercati di prodotti agricoli compresi nell'allegato I dell'accordo OMC sull'agricoltura o nei meccanismi che regolano tali mercati.

2. Una misura di salvaguardia può essere imposta secondo le disposizioni del presente capitolo se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati nell'allegato I sono importati nell'Unione in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione .

Determinazione delle condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia

1. La determinazione di un pregiudizio grave o di una minaccia di pregiudizio grave si basa, tra l'altro, sui fattori seguenti:

- a) il volume delle importazioni, in particolare nel caso di un suo aumento significativo, o in termini assoluti o rispetto alla produzione o al consumo nell'Unione ;
- b) il prezzo delle importazioni, in particolare nel caso di una sottoquotazione significativa rispetto al prezzo di un prodotto simile nell'Unione ;
- c) le conseguenze per i produttori unionali , indicate dalle tendenze di fattori economici quali la produzione, l'utilizzazione delle capacità, le scorte, le vendite, la quota di mercato, il calo dei prezzi o l'impossibilità di aumenti di prezzo che si sarebbero altrimenti verificati, i profitti, il reddito del capitale investito, il flusso di cassa e l'occupazione;
- d) i fattori diversi dall'evoluzione delle importazioni che causano o possono aver causato un pregiudizio ai produttori unionali interessati.

2. La determinazione delle perturbazioni o di una minaccia di perturbazioni si basa su fattori oggettivi, quali:

- a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o rispetto alla produzione unionale e alle importazioni da altre fonti e
- b) l'effetto di tali importazioni sui prezzi, o
- c) l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria unionale o del settore economico interessato, tra l'altro sul livello delle vendite, la produzione, la situazione finanziaria e l'occupazione.

3. Nel determinare se le importazioni sono effettuate in condizioni tali da causare o minacciare di causare perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli o nei meccanismi che regolano tali mercati, compresi i regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercato, occorre tenere conto di tutti i fattori oggettivi pertinenti, tra cui uno o più degli elementi seguenti:

- a) il volume delle importazioni rispetto ai livelli degli anni civili o delle campagne di commercializzazione precedenti, secondo il caso, la produzione e il consumo interni, e i livelli futuri previsti secondo la riforma delle organizzazioni comuni di mercato;
- b) il livello dei prezzi interni rispetto ai prezzi di riferimento o ai prezzi obiettivo, se esistono, e, se non esistono, rispetto ai prezzi medi del mercato interno per lo stesso periodo delle campagne di commercializzazione precedenti;
- c) dal 1° ottobre 2015, nei mercati di prodotti compresi nella voce tariffaria 1701, le situazioni nelle quali il prezzo medio unionale dello zucchero bianco è inferiore, durante due mesi consecutivi, all'80% del prezzo medio unionale dello zucchero bianco constatato durante la campagna di commercializzazione precedente.

4. Per determinare se le condizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sussistono nel caso delle regioni ultraperiferiche dell'Unione , le analisi si restringono al territorio delle regioni ultraperiferiche interessate. Particolare attenzione è prestata alla dimensione dell'industria locale, alla sua situazione finanziaria e alla situazione dell'occupazione.

Articolo 14

Apertura del procedimento

1. Un'inchiesta è aperta su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione se esistono, per la Commissione, elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta.
2. Se l'andamento delle importazioni da una delle regioni o uno degli Stati elencati nell'allegato I sembra rendere necessario il ricorso a misure di salvaguardia, gli Stati membri ne informano la Commissione. Tali informazioni comprendono gli elementi di prova disponibili, determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo 13. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri entro tre giorni lavorativi.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 6)

3. Se risultano elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Il procedimento è aperto entro un mese dalla data di ricevimento dell'informazione trasmessa da uno Stato membro.

La Commissione fornisce informazioni agli Stati membri in merito alla sua analisi delle informazioni normalmente entro 21 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite alla Commissione.

4. Se la Commissione ritiene che sussistano le circostanze di cui all'articolo 12, notifica immediatamente alla regione o agli Stati elencati nell'allegato I interessati la sua intenzione di avviare un'inchiesta. La notifica può essere corredata di un invito per consultazioni allo scopo di chiarire la situazione e arrivare a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

↓ 1528/2007

Articolo 15

Inchiesta

1. Aperto il procedimento, la Commissione inizia l'inchiesta.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornirle informazioni, nel qual caso gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per soddisfare qualsiasi richiesta di tale tipo. Se queste informazioni presentano un interesse generale o se sono richieste da uno Stato membro, la Commissione le comunica agli Stati membri, a condizione che non abbiano carattere riservato; se le informazioni sono riservate, la Commissione comunica un riassunto non riservato.
3. Se un'inchiesta è ristretta a una regione ultraperiferica, la Commissione può chiedere alle autorità competenti locali di fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 tramite lo Stato membro interessato.
4. Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro i sei mesi seguenti la sua apertura. In circostanze eccezionali, tale termine può essere prorogato di tre mesi.

Articolo 16

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 7)

1. Le misure provvisorie di salvaguardia sono applicate in circostanze critiche laddove un ritardo causerebbe un danno difficile da risarcire, conformemente a una previa determinazione che sussistono se del caso le circostanze di cui all'articolo 12. Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, all'articolo 21, paragrafo 6.

2. In considerazione della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche e della loro vulnerabilità nel caso di un aumento improvviso delle importazioni, misure di salvaguardia provvisorie sono applicate nei procedimenti che le riguardano, previo accertamento dell'aumento delle importazioni. Le misure provvisorie sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4, o, in casi di urgenza, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 6.

↓ 1528/2007

3. Quando l'intervento immediato della Commissione è richiesto da uno Stato membro e sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 o 2, la Commissione si pronuncia entro i cinque giorni lavorativi seguenti il ricevimento della richiesta.

4. Le misure provvisorie possono consistere in un aumento del dazio doganale imposto sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio applicato agli altri membri dell'OMC o ai contingenti tariffari.

5. Le misure provvisorie non si applicano per più di 180 giorni. Se le misure provvisorie sono ristrette alle regioni ultraperiferiche, non si applicano per più di 200 giorni.

6. Nel caso in cui le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché risulta dall'inchiesta che non sussistono le condizioni stabilite agli articoli 12 e 13, i dazi riscossi in applicazione di dette misure sono rimborsati d'ufficio.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 8)

Articolo 17

Chiusura dell'inchiesta e del procedimento senza adozione di misure

Se le misure di salvaguardia bilaterali sono ritenute inutili, l'inchiesta e il procedimento sono chiusi secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 5.

↓ 1528/2007

Articolo 18

Adozione di misure definitive

1. Quando risulta dall'accertamento definitivo dei fatti che sussistono le circostanze di cui all'articolo 12, secondo il caso, la Commissione chiede l'apertura di consultazioni con la regione o lo Stato interessato nella sede istituzionale appropriata stabilita negli accordi corrispondenti in forza dei quali la regione o lo Stato sono inclusi nell'allegato I, al fine di giungere a una soluzione accettabile da entrambe le parti.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato, punto 14, 9)

2. Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non permettono di raggiungere una soluzione soddisfacente per entrambe le parti entro i trenta giorni seguenti la notifica alla regione o allo Stato interessati, la decisione di adottare misure di salvaguardia bilaterali definitive è presa dalla Commissione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 5, entro i venti giorni lavorativi seguenti il termine del periodo di consultazione.

↓ 1528/2007 (adattato)

3. Le misure definitive possono consistere:

- nella sospensione della riduzione supplementare dell'aliquota del dazio all'importazione applicato al prodotto in questione originario della regione o dello Stato interessato;
- nell'aumento del dazio doganale sul prodotto in questione fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell'OMC;
- in un contingente tariffario.

4. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterale per lo stesso prodotto originario della stessa regione o dello stesso Stato prima che sia trascorso un anno dalla scadenza o dal ritiro di precedenti misure di questo tipo.

Articolo 19

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1. Le misure di salvaguardia restano in vigore soltanto per il periodo di tempo necessario per prevenire o porre rimedio al pregiudizio grave o alle perturbazioni. Tale periodo non è superiore a due anni, salvo proroghe ai sensi del paragrafo 2. Se la misura è ristretta a una o più delle regioni ultraperiferiche ☒ dell'Unione ☒ , il periodo di applicazione non è superiore a quattro anni.

2. La durata iniziale di una misura di salvaguardia può essere eccezionalmente prorogata purché sia stato stabilito che la misura di salvaguardia continua ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un pregiudizio grave o a perturbazioni.

3. Le proroghe sono adottate secondo le procedure del presente regolamento applicabili alle inchieste e utilizzando le stesse procedure applicate per le misure iniziali.

La durata totale di una misura di salvaguardia non può superare i quattro anni, misure provvisorie comprese. Nel caso di una misura ristretta a regioni ultraperiferiche, tale durata massima è portata a otto anni.

4. Se la sua durata è superiore a un anno, la misura di salvaguardia è liberalizzata gradualmente ad intervalli regolari nel corso del periodo d'applicazione, comprese le proroghe.

Consultazioni con la regione o lo Stato interessato si svolgono periodicamente nelle sedi istituzionali competenti per gli accordi al fine di stabilire un calendario per la loro soppressione non appena le circostanze lo permettono.

Articolo 20

Misure di sorveglianza

1. Quando l'andamento delle importazioni di un prodotto originario di uno Stato ACP è tale che potrebbe derivarne una delle situazioni di cui all'articolo 12, le importazioni di tale prodotto possono essere sottoposte a una sorveglianza ☒ unionale ☒ preliminare.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 10)

2. La decisione di istituire la sorveglianza è presa dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 21, paragrafo 4.

↓ 1528/2007 (adattato)

3. Le misure di sorveglianza hanno una durata limitata. Salvo diverse disposizioni, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

4. Se necessario, le misure di sorveglianza possono essere ristrette al territorio di una o più regioni ultraperiferiche ☒ dell'Unione ☒.

5. La decisione di adottare misure di sorveglianza è immediatamente comunicata, per informazione, all'organismo istituzionale competente stabilito negli accordi corrispondenti in forza dei quali una regione o uno Stato sono inclusi nell'allegato I.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 11) (adattato)

Articolo 21

Procedura di comitato

1. Ai fini degli articoli 16, 17, 18 e 20, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio¹⁷. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Ai fini degli articoli 5 e 6 e ai fini dell'articolo 6, paragrafi 11 e 13, e dell'articolo 36, paragrafo 4, dell'allegato II , la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Ai fini degli articoli 7, 8 e 9, la Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 229, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹⁹. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
6. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso.

↓ 1528/2007 (adattato)

Articolo 22

Misure eccezionali con applicazione territoriale limitata

Quando le condizioni previste per l'adozione di misure di salvaguardia bilaterali risultano sussistere in uno o più Stati membri, la Commissione, dopo avere esaminato le soluzioni alternative, può autorizzare, a titolo eccezionale ~~e ai sensi dell'articolo 134 del trattato~~, l'applicazione di misure di sorveglianza o di salvaguardia ristrette allo Stato membro o agli Stati membri interessati, se considera che misure applicate a questo livello siano più appropriate di misure applicate all'intera Unione . Tali misure devono essere strettamente limitate nel tempo e perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno.

¹⁷ Regolamento (CE) n. 260/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 84 del 31.3.2009, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

¹⁹ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 5, 3)

Articolo 23

Adeguamento agli sviluppi tecnici

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 24, riguardo alle modifiche tecniche dell'articolo 6 e degli articoli da 9 a 22 che potrebbero rendersi necessarie a motivo delle differenze tra il presente regolamento e gli accordi firmati con applicazione provvisoria o conclusi ai sensi dell'articolo 218 TFUE con le regioni o gli Stati elencati nell'allegato I del presente regolamento.

↓ 38/2014 Art. 1 e allegato,
punto 5, 4) (adattato)
⇒ nuovo

Articolo 24

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. ☒ Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 21 giugno 2013 e il ☒ potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ⇒ all'articolo 4, paragrafo 3, ⇐ all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 20 febbraio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, ☒ all'articolo 3 ☒ ⇒ all'articolo 4, paragrafo 3, ⇐ all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 23 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi ☒ dell'articolo 3, ☒ ⇒ dell'articolo 4, paragrafo 3, ⇐ dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 23 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo

né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di quattro mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

↓ 37/2014 Art. 1 e allegato,
punto 14, 13)

Articolo 25

Relazione

La Commissione include informazioni sull'attuazione del presente regolamento nella sua relazione annuale sull'applicazione e sull'attuazione delle misure di difesa commerciale al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 22 bis del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio²⁰.

↓ 1528/2007 (adattato)

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Abrogazione

☒ Il regolamento (CE) n. 1528/2007 è abrogato. ☒

↓

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato IV.

²⁰ Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

Articolo 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ☒ ventesimo giorno successivo alla ☒ pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

TESTO DEFINITIVO

Risoluzione sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea approvata dal Parlamento Europeo

Strasburgo 14/02/2006

Relatore: Vittorio Agnoletto

INDICE

TESTO DELLA RISOLUZIONE

MOTIVAZIONE DEL RELATORE

P6_TA-PROV(2006)0056

Clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea

Risoluzione del Parlamento europeo sulla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea (2005/2057(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 3, 6, 11 e 19 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 177, 300 e 310 del trattato CE,
- vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2004 su un nuovo impulso alle azioni dell'UE con i partner mediterranei nel campo dei diritti umani e della democratizzazione¹,
- vista la sua risoluzione del 25 aprile 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione dei paesi terzi (COM (2001)0252)²,
- vista la sua risoluzione del 20 settembre 1996 sulla comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi (COM(1995)0216)³,
- viste le sue precedenti risoluzioni sui diritti umani nel mondo del 28 aprile 2005⁴, del 22 aprile 2004⁵, del 4 settembre 2003⁶, del 25 aprile 2002⁷, del 5 luglio 2001⁸, del 16 marzo 2000⁹, del 17 dicembre 1998¹⁰, del 12 dicembre 1996¹¹, del 26 aprile 1995¹², del 12 marzo 1993¹³, del 12 settembre 1991¹⁴, del 18 gennaio 1989¹⁵, del 12 marzo 1987¹⁶, del 22 ottobre 1985¹⁷, del 22 maggio 1984¹⁸ e del 17 maggio 1983¹⁹,
- visto l'accordo di partenariato ("Accordo di Cotonou") tra i membri del gruppo di stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (paesi ACP) e l'UE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000²⁰ e modificato a Lussemburgo il 25 giugno 2005²¹,

¹ GU C 97 E del 22.4.2004, pag. 656.
² GU C 131 E del 5.6.2003, pag. 147.
³ GU C 320 del 28.10.1996, pag. 261.
⁴ Testi approvati, P6_TA(2005)0150
⁵ GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1048.
⁶ GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 386.
⁷ GU C 131E del 5.6.2003, pag. 138.
⁸ GU C 65 E del 14.3.2002, pag. 336
⁹ GU C 377 del 29.12.2000, pag. 336.
¹⁰ GU C 98 del 9.4.1999, pag. 267.
¹¹ GU C 20 del 20.1.1997, pag. 161.
¹² GU C 126 del 22.5.1995, pag. 15.
¹³ GU C 115 del 26.4.1993, pag. 214.
¹⁴ GU C 267 del 14.10.1991, pag. 165.
¹⁵ GU C 47 del 27.2.1989, pag. 61.
¹⁶ GU C 99 del 13.4.1987, pag. 157.
¹⁷ GU C 343 del 31.12.1985, pag. 29.
¹⁸ GU C 172 del 2.7.1984, pag. 36.
¹⁹ GU C 161 del 10.6.1983, pag. 58.
²⁰ GU L 317 del 15.2.2000, pag. 3.
²¹ GU L 287 del 28.10.2005, pag. 1.

- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza¹,
 - vista la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (COM(2005)0280),
 - visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948) e altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare i Patti internazionali sui diritti civili e politici (1966) e sui diritti economici, sociali e culturali (1966), la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965), la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (1979), la Convenzione contro la tortura e altri maltrattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (1984), la Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989), la Dichiarazione di Vienna e il programma d'azione della Conferenza mondiale sui diritti umani (1993) e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti (1998),
 - viste le Convenzioni elaborate nel quadro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
 - viste le norme delle Nazioni Unite del 2003 sulla responsabilità delle compagnie transnazionali e di altre imprese riguardo ai diritti umani, che mettono in relazione tali norme con specifiche responsabilità delle imprese in materia di diritti umani,
 - visti tutti gli accordi tra l'UE e i paesi terzi,
 - visto l'articolo 45 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per lo sviluppo (A6-0004/2006),
- A. considerando che è necessario mantenere e promuovere l'universalità, l'individualità e l'indivisibilità dei diritti umani, nella loro accezione di diritti civili e politici ma anche economici, sociali e culturali, e che a tal fine l'Unione europea deve continuare a dotarsi di strumenti coerenti,
- B. considerando che lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituiscono un obiettivo globale della politica estera e di sicurezza comune e devono essere parte integrante della politica estera dell'Unione europea,
- C. considerando che gli sforzi tesi a promuovere il rispetto dei diritti umani e la democrazia quali obiettivi fondamentali delle politiche nell'ambito delle relazioni esterne dell'UE sono destinati a fallire se non si darà sufficiente priorità ai principi ad essi sottesi in relazione agli interessi economici, politici e di sicurezza,
- D. sottolineando che l'Unione europea dev'essere in grado di reagire rapidamente ed efficacemente in caso di gravi e persistenti violazioni dei diritti umani e dei principi democratici, e che, malgrado valutazioni oggettive dello stato dei diritti umani e della democrazia nei paesi terzi, molte volte ciò non è avvenuto,

¹ GU L 364 del 18.12.2000, pag. 1.

- E. considerando che il valore giuridicamente vincolante della clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia dovrebbe farne uno strumento importante nella politica europea di promozione dei diritti fondamentali e che, a dieci anni dalla sua prima elaborazione, è necessario valutare in che modo essa è stata applicata e in che modo può essere migliorata,
- F. considerando che la clausola è stata oramai introdotta in più di 50 accordi e si applica a oltre 120 paesi; ricordando inoltre che essa non è l'unico mezzo di cui l'UE dispone per promuovere i diritti fondamentali e che, nel suo complesso, la politica esterna europea, nella sua dimensione politica, economica e commerciale, dovrebbe basarsi sulla promozione dei principi democratici fondamentali,
- G. sottolineando l'importanza in questo campo dell'Accordo di Cotonou, che ha potenziato la clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia introdotta dalla Comunità europea come "elemento essenziale" di tutti i suoi accordi con paesi terzi e si fonda ora sul rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello stato di diritto, nonché sulla "good governance" e la sana gestione degli affari pubblici,
- H. considerando che l'Assemblea paritetica ACP-UE costituisce un forum unico di dialogo fra parlamentari dei paesi ACP e dell'UE, in particolare su questioni inerenti ai diritti umani e alla democrazia;
- I. considerando che molti accordi con paesi sviluppati, nonché accordi settoriali, ad esempio in materia di prodotti tessili, agricoltura e pesca, non contengono ancora tale clausola,
- J. considerando che i diritti umani dovrebbero costituire un importante elemento del mandato negoziale per gli accordi esterni conferito dal Consiglio alla Commissione e che la procedura di definizione di detto mandato negoziale dovrebbe essere improntata a maggiore trasparenza,
- K. considerando che il parere conforme del Parlamento europeo è richiesto prima dell'entrata in vigore di un accordo, ma non per avviare la consultazione o sospendere parzialmente un accordo, e che ciò sminuisce il ruolo politico ed istituzionale del PE,
- L. sottolineando che la società civile ed il sistema internazionale delle ONG in materia di diritti umani possono dare un notevole contributo globale all'elaborazione, implementazione e valutazione della clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi tra la UE e i paesi terzi,
- M. convinto che l'Unione europea debba elaborare nuove procedure e nuovi criteri per l'applicazione della clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia, da applicarsi senza discriminazioni tra Stati o tra i livelli di sviluppo dei medesimi,
- N. considerando che la clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia si applica sia all'Unione europea che al paese terzo in questione, ma che la dimensione di reciprocità della clausola stessa non è stata pienamente sfruttata,
- O. ribadendo che gli aiuti umanitari d'urgenza devono comunque rimanere esclusi da qualsiasi eventuale applicazione "in negativo" della clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia, in nome del principio fondamentale della solidarietà tra i popoli;
- 1. si compiace della pratica generale, cui la Comunità europea ricorre dal 1992, di inserire clausole relative ai diritti dell'uomo e alla democrazia – le cosiddette clausole sugli

"elementi essenziali" e di "non esecuzione" – nei suoi accordi internazionali;

2. chiede che sia aumentata la trasparenza nella fase di applicazione della clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia, un elemento fondamentale della politica estera dell'UE, e che vi sia una maggiore partecipazione del Parlamento europeo; ricorda che le eventuali sanzioni possono essere applicate non a seconda dei paesi dove si registrano violazioni dei diritti umani, ma in relazione alla violazione stessa;
3. ritiene che rientri nella responsabilità dell'Unione, quando essa conclude un accordo internazionale con un paese terzo comprendente una clausola relativa ai diritti umani, vigilare affinché il paese terzo in questione rispetti le norme internazionali in materia di diritti umani al momento della firma dell'accordo;
4. sottolinea che uno dei motivi che hanno compromesso l'applicazione della clausola è la genericità della sua stessa formulazione, dato che essa non individua modalità precise di interventi "in positivo" e "in negativo" nell'ambito della cooperazione UE-paesi terzi, accordando così una supremazia all'azione del Consiglio e alle esigenze nazionali degli Stati membri rispetto a quelle più generali dei diritti umani;
5. plaude invece all'esperienza sin qui maturata in relazione alla clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia contenuta negli articoli 9 e 96 degli Accordi di Cotonou con i paesi ACP, che ha portato anche alla sospensione temporanea per violazioni gravi dei diritti umani della cooperazione economica e commerciale con alcuni di questi paesi, rafforzando la determinazione e la credibilità dell'Unione europea; si esprime a favore di una valorizzazione di tale esperienza e di una sua inclusione generalizzata negli accordi tra UE e paesi terzi;
6. sottolinea che negli Accordi di Cotonou vengono precisati in modo efficace i contenuti politici e giuridici della clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia e sono descritti dettagliatamente i meccanismi di consultazione e scambio reciproco di informazioni, che precedono la sospensione temporanea della cooperazione bilaterale;
7. si esprime a favore dell'elaborazione di un nuovo testo di "clausola modello", tale da perfezionare l'attuale formulazione del cosiddetto "articolo 2", in modo da garantire un approccio più coerente, efficace e trasparente alla politica europea dei diritti umani negli accordi con i paesi terzi; il testo dovrebbe tener conto dei seguenti principi:
 - a) la promozione della democrazia, dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze, dello stato di diritto e della "good-governance" sono un elemento fondamentale della cooperazione multilaterale; questo vale per gli accordi sia con i paesi in via di sviluppo che con quelli industrializzati;
 - b) per quanto attiene alla formulazione giuridica di tali diritti, le parti dovrebbero fare riferimento in particolare ai loro obblighi ed impegni internazionali già ratificati, mentre dev'essere chiaro che le parti hanno l'obbligo di conformarsi alle norme che costituiscono un "elemento essenziale" dell'accordo; in particolare, le parti dovrebbero impegnarsi a promuovere i diritti fondamentali definiti dalla dichiarazione dell'ONU sui diritti dell'uomo del 1948, dalle due convenzioni ONU sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali nonché dalle convenzioni e norme imperative dell'ONU riconosciute a livello internazionale;

ricorda che, nelle sue relazioni con i paesi terzi e nel contesto della promozione dei

principi democratici e dei diritti umani attraverso la clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia, l'Unione europea, assicurandosi al contempo che le autorità del paese terzo rispettino i diritti fondamentali dei propri cittadini di non subire arresti arbitrari, torture o esecuzioni e, in via prioritaria, di avere accesso a tribunali imparziali, è tenuta ad accordare particolare attenzione all'attuazione di politiche per l'uguaglianza di genere e per i diritti della donna;

sottolinea che, in conformità dei trattati europei, nelle sue relazioni con i paesi terzi e nel contesto della promozione dei principi democratici e dei diritti umani attraverso la "clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia ", l'Unione europea si impegna anche contro ogni discriminazione basata sull'orientamento sessuale o concernente i diritti dei disabili;

- c) le parti dovrebbero fare riferimento alle convenzioni dell'ONU alle quali sono vincolate, nonché alle convenzioni delle sue agenzie specializzate nell'individuazione dei diritti settoriali che la cooperazione dovrebbe promuovere, ed in particolare a quella dell'OIL, che ha creato un corpus giuridico sui diritti fondamentali accettato a livello internazionale;
 - d) la clausola dovrebbe contenere una procedura di consultazione tra le parti, che illustri dettagliatamente i meccanismi politici e giuridici cui ricorrere in caso di richiesta di sospensione della cooperazione bilaterale per violazioni ripetute e/o sistematiche dei diritti umani in spregio del diritto internazionale; dal momento che evidentemente la sospensione è una "extrema ratio" nei rapporti tra l'UE e paesi terzi, andrebbe sviluppato un chiaro sistema di sanzioni per offrire un sistema di intervento alternativo: il condiviso ed essenziale approccio positivo ai diritti umani non dovrebbe comunque escludere la possibilità di arrivare alla sospensione temporanea della cooperazione per violazione dei diritti umani e della clausola democratica;
 - e) la clausola dovrebbe altresì includere i dettagli di un meccanismo che consenta la temporanea sospensione dell'accordo di cooperazione, come pure un "meccanismo di avvertimento" in risposta a una violazione della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia;
 - f) la clausola dovrebbe basarsi sulla reciprocità e dovrebbe quindi costituire la base giuridica che consenta alle parti di discutere e agire insieme, tenendo conto sia del territorio dell'Unione europea che di quello del paese terzo; essa dovrebbe essere uno strumento bidirezionale che renda l'Unione europea e il paese terzo reciprocamente responsabili per tutte le loro politiche in materia di diritti dell'uomo e libertà fondamentali;
8. chiede che la clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia sia estesa a tutti i nuovi accordi tra l'Unione Europea e paesi terzi, siano essi industrializzati o in via di sviluppo, e comprenda anche accordi settoriali, aiuti commerciali, tecnici o finanziari, sull'esempio di quanto fatto con i paesi ACP;
9. chiede che venga estesa la dimensione positiva della clausola sui diritti umani e la democrazia, il che comporta la necessità di adottare misure efficaci per contribuire al godimento pieno dei diritti umani da parte delle rispettive parti e al loro interno, di prevedere una valutazione e un monitoraggio continui dell'impatto dell'accordo stesso sul godimento dei diritti umani, e di adottare un approccio imperniato sui diritti umani in sede di attuazione di tutti gli aspetti dell'accordo;

10. sottolinea che non è più disposto a dare il proprio parere conforme a nuovi accordi internazionali che non contengano una clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia;
11. ritiene di dover partecipare alla definizione del mandato negoziale relativo a nuovi accordi con paesi terzi, e in particolar modo all'elaborazione delle loro finalità politiche e di promozione dei diritti umani; ritiene, a tal fine, che la Commissione ed il Consiglio debbano maggiormente coinvolgere il Parlamento europeo, tramite le sue commissioni parlamentari competenti, nell'elaborazione del mandato negoziale degli accordi UE-paesi terzi; sottolinea, a questo proposito, la necessità di migliorare lo scambio di informazioni a livello interistituzionale e quella dell'accesso alla banca dati della Commissione e del Consiglio;
12. rileva quanto segue in merito alla necessità di un efficace meccanismo di controllo dell'osservanza, da parte dei partner, dei diritti umani e dei principi democratici:
 - a) sollecita il Consiglio e la Commissione ad avviare procedure strutturate di dialogo nell'ambito di questa valutazione periodica dell'osservanza da parte dei partner degli obblighi in materia di diritti umani; ritiene che l'inclusione sistematica delle questioni attinenti ai diritti umani negli ordini del giorno del Consiglio di associazione faccia parte di tale dialogo;
 - b) raccomanda un ruolo maggiore per i capi delle delegazioni esterne della Commissione nei paesi terzi; chiede l'elaborazione, a cura dei capi delegazione, di "documenti strategici pluriennali per paese" e che i documenti "di strategia per paese" riservino maggiore attenzione alla situazione dei diritti umani, individuino le priorità e precisino i mezzi e gli strumenti impegnati dall'Unione per far rispettare la clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia e migliorare il livello del rispetto dei diritti fondamentali; chiede altresì che la formulazione di dette strategie sia rivista periodicamente, in particolare con il Parlamento europeo, e diventi l'oggetto di discussioni nelle sue delegazioni competenti e in plenaria, specialmente per quanto riguarda l'attuazione; raccomanda che i documenti strategici ed i piani d'azione per paese della Commissione contengano chiare analisi comparative in merito ai progressi compiuti in materia di diritti umani, nonché un calendario da rispettare per l'introduzione di modifiche;
 - c) quando uno dei governi competenti, il Parlamento europeo o i parlamenti nazionali interessati o, nel caso dei paesi ACP, l'Assemblea paritetica ACP-UE chiedono la sospensione di un accordo bilaterale o l'instaurazione del dialogo o di altre misure appropriate invocando la clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia, il Consiglio di Associazione dovrebbe automaticamente iscrivere al suo ordine del giorno tale dibattito; nota di essersi formalmente espresso in alcuni casi in tal senso, ma che il Consiglio d'Associazione ha semplicemente ignorato tali richieste;
 - d) raccomanda la messa a punto di un "dialogo strutturato" tra il Consiglio di Associazione e/o la sua sottocommissione per i diritti umani, il Parlamento europeo, l'Assemblea paritetica ACP-UE, se del caso, e le ONG e/o i soggetti non statali indipendenti e democratici nell'ambito di discussioni inerenti alle violazioni delle clausole relative ai diritti dell'uomo e alla democrazia negli accordi dell'Unione europea, comprese le proposte relative al miglioramento della clausola (nessuna esclusa);

- e) deplora di non essere coinvolto nel processo decisionale concernente l'avvio di una consultazione o la sospensione di un accordo; insiste fermamente, pertanto, sulla necessità di esercitare un potere di codecisione con la Commissione e il Consiglio in questo settore, come pure, analogamente, per quanto concerne la decisione di sospendere eventuali misure adeguate negative già imposte ad un paese ("sospensione della sospensione");
- f) propone che la Commissione elabori, insieme alle sottocommissioni per i diritti umani, una relazione annuale e discuta in sede di Parlamento europeo in merito all'applicazione della clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia contenuta negli accordi internazionali vigenti; propone altresì che la relazione contenga un'analisi caso per caso di ogni procedura di consultazione e di altre misure adeguate che sono state avviate o rifiutate dal Consiglio durante l'anno in questione e sia corredata di raccomandazioni particolareggiate e di una valutazione dell'efficacia e della coerenza delle azioni intraprese;

13. ricorda che, in linea generale, i Consigli di Associazione disciplinano le relazioni tra l'UE e paesi terzi e chiede l'istituzione generalizzata di sottocommissioni per i diritti umani ai sensi degli accordi di associazione, incaricate di:

- a) verificare il rispetto, l'applicazione e l'implementazione della clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia;
- b) proporre azioni specifiche positive volte al miglioramento della democrazia e dei diritti umani; e
- c) valutare e monitorare l'impatto diretto e indiretto dell'applicazione dell'Accordo sul godimento dei diritti fondamentali negli Stati parti e di elaborare raccomandazioni specifiche in tale contesto;

ritiene che tali sottocommissioni dovrebbero riunirsi periodicamente (e comunque ogni qualvolta si riunisce il Consiglio di Associazione) nonché comprendere e consultare rappresentanti dei parlamenti e delle organizzazioni della società civile; ritiene, a tale proposito, che un approccio caso per caso non costituisca il metodo più adeguato da adottare nei confronti dei paesi partner per quanto riguarda l'istituzione di sottocommissioni sui diritti umani e la definizione del loro mandato; sottolinea ancora una volta la necessità di esaminare casi individuali nell'ambito di tali sottocommissioni;

14. chiede che il Parlamento europeo venga associato ai Consigli di Associazione e alle sottocommissioni sui diritti umani, e che le sue delegazioni interparlamentari svolgano un ruolo rafforzato al riguardo, comprendendo sempre discussioni sulla clausola nell'ordine del giorno relativo alle proprie visite;

15. sottolinea che i criteri relativi all'avvio di una procedura di consultazione o all'applicazione di adeguate misure devono essere obiettivi e trasparenti;

16. sottolinea che nessuna misura potrà essere revocata finché non saranno cessati i motivi che ne hanno determinato l'applicazione, e chiede l'introduzione di misure aggiuntive qualora le misure esistenti non abbiano sortito risultati dopo un lasso di tempo considerevole;

17. riconosce che l'applicazione della clausola è stata resa più difficile dalla necessità dell'unanimità in seno al Consiglio per l'avvio di una procedura di consultazione e chiede

l'abolizione dell'unanimità a tal fine e la revisione dell'articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE, che limita il ruolo del Parlamento europeo in questi casi;

18. sottolinea l'importanza di richiamare l'attenzione del grande pubblico sull'esistenza della clausola sui diritti umani negli accordi tra l'UE e paesi terzi;
19. ritiene che, per il caso specifico dei paesi con cui l'UE condivide valori fondamentali e politiche comuni a lungo termine, per esempio i paesi interessati dalla "nuova politica di vicinato", si potrebbe prevedere la firma di accordi che vadano oltre la "clausola relativa ai diritti dell'uomo e alla democrazia", basati sulla condivisione di istituzioni comuni per la promozione dei principi democratici e dei diritti umani, sull'esempio del Consiglio d'Europa e/o di altre istituzioni regionali;
20. rileva che, nel caso specifico dei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato con cui l'Unione europea intrattiene legami particolarmente stretti tramite accordi di associazione, la clausola dovrebbe precisare che i firmatari di detti accordi devono riconoscersi reciprocamente il diritto di inviare osservatori elettorali alle rispettive elezioni legislative e presidenziali; chiede al Consiglio e alla Commissione di incoraggiare maggiormente i paesi interessati ad accogliere, a fini di trasparenza, osservatori internazionali alle loro elezioni;
21. sottolinea che, affinché le elezioni possano essere considerate democratiche, libere ed eque, occorre rispettare alcune condizioni preliminari compresi, tra l'altro, il rispetto dei diritti politici e civili, il rispetto della libertà di espressione e informazione, la parità di accesso ai mezzi d'informazione e il rispetto del pluralismo politico, in modo da offrire agli elettori un'autentica possibilità di scelta;
22. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

MOTIVAZIONE

1. Struttura e contenuto della clausola sui diritti dell'uomo

L'inserimento della cosiddetta "clausola sui diritti dell'uomo" in tutti gli accordi quadro stipulati dalla Comunità europea con i paesi terzi, dagli accordi commerciali e di cooperazione agli accordi di associazione quali gli accordi europei, gli accordi mediterranei fino all'accordo di Cotonou, risale ai primi anni '90. Fanno eccezione gli accordi concernenti l'agricoltura, il settore tessile e il settore della pesca. Sono già stati firmati più di 50 accordi di questo tipo e la clausola sui diritti dell'uomo si applica ormai ad oltre 120 paesi.

Nel corso degli anni la clausola ha subito un'evoluzione e pertanto non è identica in tutti gli accordi. Nella versione definita per la prima volta in una comunicazione della Commissione del 1995 essa si articola in due parti. **La prima parte** contiene la **clausola cosiddetta dell'"elemento essenziale"** inserita nelle prime disposizioni dell'accordo, la quale recita:

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali così come definito [nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo]/[nell'atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa] ispira le politiche interne ed internazionali della Comunità e [del paese o del gruppo di paesi interessati] e costituisce un elemento essenziale del presente accordo.¹

La seconda parte è contenuta nelle disposizioni finali dell'accordo ed istituisce la possibilità di adottare "misure appropriate" in caso di violazione di un elemento essenziale. Tale disposizione, denominata "clausola di non esecuzione", si riferisce nuovamente agli elementi essenziali dell'accordo. Tale riferimento consente alle parti contraenti di sospendere l'accordo conformemente alle relative disposizioni della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (VCLT)². La cosiddetta clausola di "**non esecuzione**" è così formulata:

Se una parte ritiene che l'altra non abbia adempiuto ad un obbligo ai sensi del presente accordo, può adottare misure appropriate. Prima di fare ciò dovrà, tranne che in casi di particolare urgenza, fornire al Consiglio di associazione tutte le informazioni utili necessarie per un esame approfondito della situazione in vista di conseguire una soluzione accettabile per le parti.

La scelta dovrà riguardare, in via prioritaria, misure che perturbino il meno possibile il funzionamento del presente accordo. Tali misure saranno immediatamente notificate al Consiglio di associazione e saranno oggetto di consultazioni nell'ambito di quest'ultimo se

¹ Comunicazione della Commissione sul richiamo ai principi democratici e ai diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi, COM(95) 216 def. del 23 maggio 1995.

² L'articolo 60, paragrafi 1 e 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati stabilisce che una "violazione sostanziale" di un trattato bilaterale ad opera di una delle parti autorizza l'altra parte ad invocare tale violazione per porre termine al trattato o sospendere totalmente o parzialmente l'applicazione. Si ha una "violazione sostanziale" qualora il trattato sia respinto senza che ciò sia autorizzato dalla convenzione di Vienna oppure qualora vi sia violazione di una disposizione ritenuta essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto o dello scopo del trattato.

*l'altra parte lo richiede.*¹

Spesso, nella parte finale dell'accordo, viene aggiunta una dichiarazione interpretativa dove si stabilisce che per "casi di particolare urgenza" si intendono "casi di violazione sostanziale del trattato ad opera di una delle parti" e che una violazione sostanziale consiste in una violazione degli elementi essenziali dell'accordo.

L'inserimento di una clausola nel corpo del testo dell'accordo, e non solo nel preambolo o come riferimento specifico, rappresenta una novità in quanto fa della clausola uno strumento giuridicamente vincolante e, in base alla comunicazione del 1995 della Commissione, "pone la Comunità europea all'avanguardia delle iniziative prese dalla comunità internazionale in questo settore". Dopo dieci anni di pratica, purtroppo non è più dato constatare lo stesso ottimismo.

2. Origini ed evoluzione della clausola sui diritti dell'uomo

La clausola sui diritti dell'uomo è stata inserita per la prima volta nell'accordo di Lomé IV, seguito dall'accordo di cooperazione con l'Argentina entrato in vigore nel 1990.

Sin dalla fine degli anni '70, il verificarsi di palesi violazioni dei diritti dell'uomo in paesi legati tramite accordi alla CEE è stato motivo di gravi preoccupazioni. A titolo di esempio, gli aiuti all'Uganda sono stati sospesi in seguito alle violazioni dei diritti umani commesse dal governo di Idi Amin, dopo che il Consiglio aveva rilasciato una dichiarazione, nota come *Linee guida per l'Uganda*. Tali linee guida, che condannavano apertamente la situazione e minacciavano l'adozione di misure nel quadro dell'accordo, erano tuttavia prive di qualsiasi riferimento ad una base giuridica che consentisse di adottare le suddette misure.

Dopo un decennio caratterizzato da vari tentativi da parte della CEE, i paesi ACP hanno infine accettato di inserire una clausola sui diritti umani nel testo della convenzione di Lomé. Si è così istituito un precedente.

A partire dai primi anni '90, la necessità di consolidare la democrazia nei paesi dell'Europa centrale ed orientale, così come le prospettive di democratizzazione apertesesi per gran parte dell'America Latina e del continente africano, hanno dato vita ad un nuovo slancio politico che ha offerto la possibilità alla Commissione di avviare un'importante iniziativa in tale ambito. Il 25 marzo del 1991 la Commissione ha adottato una comunicazione in materia di diritti dell'uomo, democrazia e cooperazione allo sviluppo,² cui sono ben presto seguite due risoluzioni del Consiglio. Nella prima il Consiglio accoglieva con favore la comunicazione della Commissione e successivamente, nel novembre del 1991, esso istituiva un mandato specifico per l'inserimento di una clausola sui diritti dell'uomo negli accordi con i paesi terzi.³

La risoluzione poneva l'accento sulla necessità di accordare un'elevata priorità ad un approccio positivo ai diritti dell'uomo, sull'esigenza di istituire un dialogo sistematico e sul fatto che la sospensione dell'accordo o l'adozione di misure ostili dovessero verificarsi unicamente in ultima istanza.

¹ COM(95) 216 def. del 23 maggio 1995.

² SEC(91) 91

³ Risoluzione del Consiglio e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio concernente i diritti umani, la democrazia e lo sviluppo, 28 novembre 1991, Boll. CE 11/1991, pagg. 122-3

Un anno dopo, l'11 maggio 1992, il Consiglio ha dichiarato che il rispetto dei principi democratici costituiva una parte essenziale dell'accordo tra la CE e i paesi aderenti alla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE). In seguito a tale dichiarazione, negli accordi CE conclusi nel 1992 con gli Stati baltici e l'Albania, è stata effettivamente inserita una clausola, la cosiddetta "clausola baltica", che consentiva la sospensione immediata in caso di violazione dei diritti umani. Essa è stata ben presto sostituita dalla cosiddetta "clausola bulgara", che ampliava l'ambito di applicazione e le possibilità di azione e, rispetto ad una sospensione immediata dell'accordo, favoriva il proseguimento del dialogo politico ed istituiva un meccanismo di conciliazione.

In seguito alla succitata comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei diritti dell'uomo negli accordi tra la Comunità e i paesi terzi, rilasciata il 23 maggio 1995, e dopo che il Consiglio ne ha preso atto il 29 maggio, l'inserimento delle clausole nei nuovi accordi è diventato sistematico.

La comunicazione conteneva inoltre, all'allegato 2, un elenco di eventuali misure da adottare in caso di violazione, quali:

- modifica del contenuto dei programmi di cooperazione o dei canali utilizzati;
- riduzione dei programmi di cooperazione culturale, scientifica e tecnica;
- rinvio della riunione di una commissione mista;
- sospensione dei contatti bilaterali ad alto livello;
- rinvio di nuovi progetti;
- rifiuto di dare seguito alle iniziative dell'altra parte;
- embarghi commerciali;
- sospensione della vendita di armi;
- sospensione della cooperazione militare;
- sospensione della cooperazione.

La formulazione inaugurata dalla comunicazione ha da allora costituito il modello di riferimento per la definizione della clausola inserita negli accordi negoziati dopo il 1995, ma è stata in seguito sviluppata nell'accordo di Cotonou, firmato con i paesi ACP nel 2000.

Dal 1995, la clausola sui diritti umani è stata invocata quale base per l'avvio di consultazioni, per la sospensione degli aiuti o l'adozione di altre misure in 12 casi che hanno coinvolto 10 paesi ACP: Niger, Guinea-Bissau, Repubblica centrafricana, Togo, Haiti, Comore, Costa d'Avorio, Figi, Liberia e Zimbabwe.¹

La clausola sui diritti umani ha inoltre impedito la conclusione di accordi bilaterali con l'Australia e la Nuova Zelanda, con le quali sono state concluse, invece, dichiarazioni congiunte meno vincolanti, rispettivamente nel 1997 e nel 1999. L'accordo di partenariato e di cooperazione negoziato nel 1995 con la Bielorussia non è mai entrato in vigore a causa della mancata ratifica in seguito all'evoluzione del governo di Lukashenko verso un regime totalitario.

3. La posizione del Parlamento europeo in merito alla clausola sui diritti dell'uomo

Il Parlamento europeo è stato molto attivo nel corso degli anni per quanto riguarda la clausola sui diritti dell'uomo, dedicando particolare attenzione al monitoraggio e all'attuazione della clausola, nonché al ruolo del Parlamento nell'ambito della società civile.

¹ Comunicazione della Commissione su Governance e sviluppo, 20 ottobre 2003, COM(2003) 615 def.

Il 20 settembre 1996, il Parlamento ha approvato la **relazione di Carlos Carnero Gonzalez**¹ sulla comunicazione del 1995 della Commissione, in cui si chiedeva alla commissione di istituire un metodo obiettivo di applicazione in caso di violazioni palesi dei diritti umani e sociali e di definire "i criteri, le procedure, le forme di sanzione ed i relativi metodi di applicazione".

Uno dei punti principali sollevati dalla **relazione di Rosa Díez Gonzalez** sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi² consiste nella richiesta di un codice di condotta chiaro per l'applicazione della clausola sui diritti dell'uomo.

Secondo la relazione, la UE deve istituire nuovi meccanismi paralleli di monitoraggio a sostegno dei meccanismi esistenti, che le consentano di verificare il rispetto dei diritti umani e della democratizzazione da parte di tutti i suoi partner politici ed economici.

Finora, le richieste avanzate dal Parlamento europeo per un metodo obiettivo ed un codice di condotta chiaro per l'applicazione della clausola sui diritti umani non hanno ottenuto risposte soddisfacenti e devono pertanto essere reiterate.

Anche le **relazioni annuali sulla situazione dei diritti umani nel mondo** hanno, in diverse occasioni, offerto la possibilità al Parlamento di esprimere la propria posizione in merito alla clausola sui diritti umani, come ad esempio nella relazione annuale del 2002 di **Bob van den Bos**, che pone l'accento sull'assenza di un meccanismo di attuazione:

*"9. Invita la Commissione a presentare la proposta necessaria per un meccanismo di attuazione della clausola sul rispetto dei diritti umani al fine di mantenere un'esplicita pressione affinché si compiano miglioramenti significativi della situazione dei diritti umani nei paesi interessati e di incoraggiare i settori della società che sono a favore della promozione della democrazia e del rispetto dei diritti umani".*³

Nella relazione, il Parlamento chiede inoltre quadri di riferimento chiari per l'adozione di misure restrittive e di incentivazione, procedure di dialogo strutturate, sottocommissioni specifiche in materia di diritti umani nell'ambito dei Consigli di associazione e di cooperazione e si rammarica del fatto di non essere coinvolto nel processo decisionale per l'avvio delle consultazioni o la sospensione degli accordi.

Nella relazione annuale del 2003 di **Véronique de Keyser**, il Parlamento accoglie con favore l'entrata in vigore dell'accordo di Cotonou e considera il meccanismo di attuazione definito nell'accordo, che prevede l'istituzione di un dialogo tra i governi e la società civile, come un modello di riferimento per i negoziati successivi.

La relazione del 2004 di Simon Coveney chiede l'istituzione di sottocommissioni sui diritti umani nel quadro degli accordi di associazione e che la Commissione elabori una relazione di

¹ A4-0212/1996 - T4-0499/1996 - relazione sulla comunicazione della Commissione sul richiamo al rispetto dei diritti dell'uomo negli accordi tra la comunità e i paesi terzi (COM(95) 0216 - C4 - 0197/95).

² A5-0084/2002 relazione sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi (COM(2001) 252 - C5-0653/2001 - 2001/2276(COS)).

³ A5-0274/2003 - T5-375/2003 Relazione annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo nel 2002 e la politica dell'UE in materia.

valutazione sulla situazione dei diritti umani nei paesi ENP.

Occorre infine ricordare che la clausola sui diritti dell'uomo e la situazione dei diritti umani in generale hanno svolto un ruolo importante nella conclusione di diversi accordi, stipulati con i paesi terzi, per i quali era richiesto il parere conforme del Parlamento europeo, quali l'accordo di associazione con l'Egitto, il Pakistan o quello con la Siria, attualmente ancora in fase negoziale.

4. Il futuro della clausola sui diritti dell'uomo

Dieci anni dopo la comunicazione che ha formalmente istituito e definito la struttura della clausola sui diritti dell'uomo, è giunto il momento di valutarne l'attuazione e di esaminare nuove possibilità per un suo miglioramento, dalla fase negoziale di un accordo e dalla formulazione specifica della clausola, fino alla fase di monitoraggio ed attuazione, prendendo in considerazione l'adozione di misure sia negative sia positive.

4.1 In che modo è possibile migliorare la fase negoziale?

1. Una procedura più aperta che preveda un ruolo per il PE e la società civile.

Il conferimento di un mandato negoziale per la conclusione di nuovi accordi con i paesi terzi è, attualmente, di responsabilità esclusiva del Consiglio. La natura di tale mandato non è tuttavia del tutto chiara né trasparente ed una procedura più aperta consentirebbe di conseguire risultati notevoli. Rendendo la procedura più trasparente ed associando il Parlamento europeo, i parlamenti nazionali e la società civile al processo di definizione della clausola sui diritti dell'uomo si favorirebbero inoltre il dialogo e l'attuazione, una volta entrato in vigore l'accordo.

Il Parlamento europeo svolge, effettivamente, un ruolo esprimendo un parere conforme prima dell'entrata in vigore di un accordo, ma non interviene nella procedura di avvio dei negoziati o di parziale sospensione di un accordo. Nell'ambito dell'intera procedura concernente la clausola sui diritti umani, il ruolo svolto dalla società civile è invece molto scarso.

A titolo di paragone, è opportuno citare l'accordo di Cotonou, in cui gli attori non statali sono esplicitamente definiti come attori del partenariato e in cui, all'articolo 8, paragrafo 7 concernente il dialogo politico tenuto su base regolare, il ruolo della società civile è chiaramente definito, in quanto si afferma che le organizzazioni regionali e subregionali, così come i rappresentanti delle organizzazioni della società civile, devono essere associati al dialogo.

Tale dialogo politico va peraltro ulteriormente sviluppandosi, in seguito all'adozione di linee guida e alla definizione, in corso di svolgimento, di un allegato all'accordo in cui sono specificati modalità e meccanismi del suddetto dialogo.

2. Estensione della clausola a tutti i settori ed i paesi

Benché la politica volta ad inserire il richiamo ai diritti nell'uomo negli accordi sia stata perseguita con impegno costante, vi sono ancora alcuni settori in cui tale richiamo è assente,

in particolare gli accordi settoriali e gli accordi con i paesi sviluppati. Ciò è talvolta dovuto al fatto che i trattati di cooperazione con questi ultimi paesi risalgono ad un periodo precedente alla politica dell'Unione in materia, anche se non è questo il caso dell'accordo SEE. Di conseguenza, sarebbe opportuno estendere la clausola a tutti gli accordi, sia con i paesi sviluppati sia con i paesi in via di sviluppo.

Lo stesso vale per gli accordi commerciali, gli accordi concernenti il settore tessile e quello della pesca. Molto spesso tali accordi prevedono cospicue dotazioni finanziarie e, in nome della coerenza politica, sarebbe auspicabile che anche questi ultimi contengano un richiamo al rispetto dei diritti dell'uomo e dei principi democratici.

4.2 Come migliorare il monitoraggio e l'attuazione?

3. Necessità di un monitoraggio migliore che ponga l'accento sulla dimensione dei diritti umani.

Sin dall'inizio il Parlamento ha sempre attribuito grande importanza alla necessità di istituire procedure di monitoraggio e di attuazione efficaci e trasparenti. Anche se non vi è dubbio che alcuni risultati siano stati conseguiti, vi è ancora spazio per ulteriori miglioramenti.

La recente istituzione, nel 2004, dell'obbligo di elaborare schede informative sui diritti umani, compito che spetta a ciascun capo missione nell'ambito delle delegazioni della Commissione europea, ed il seguito dato ai diversi orientamenti approvati, tra cui gli orientamenti sulla tortura adottati nel 2001, hanno senza dubbio contribuito ad una migliore comprensione della situazione dei diritti dell'uomo in ciascun paese. Tuttavia, queste schede informative sui diritti umani non sono pubbliche. Si dovrebbe quindi prendere in considerazione un qualche tipo di relazione annuale, come è stato chiesto nell'ambito della Politica europea di vicinato, anche se tale relazione non dovrebbe essere necessariamente limitata solo a questi paesi, ma dovrebbe includere tutti i paesi con cui è stato concluso un accordo contenente una clausola. Si avverte ancora l'esigenza di quadri di riferimento più chiari per l'applicazione di misure restrittive e di incentivazione.

La procedura di adesione, basata su criteri chiaramente definiti (i cosiddetti criteri di Copenaghen), potrebbe servire da esempio per l'elaborazione di tali quadri di riferimento. In tale contesto, i nuovi piani d'azione nell'ambito della Politica europea di vicinato potrebbero rappresentare un'opportunità per la determinazione di obiettivi maggiormente operativi. I documenti di strategia nazionale dovrebbero inoltre essere maggiormente focalizzati e strategici per quanto concerne la situazione dei diritti umani.

L'inserimento sistematico di questioni concernenti i diritti umani all'ordine del giorno dei Consigli di associazione deve essere accompagnato dall'istituzione di sottocommissioni sui diritti umani, le quali rappresentano un altro importante strumento per il monitoraggio della situazione nei paesi interessati. Gruppi di lavoro di questo tipo sono stati costituiti con il Bangladesh, il Vietnam, il Marocco e la Giordania.

In tale contesto, è peraltro importante sottolineare l'importanza del ruolo di monitoraggio svolto dalla società civile, nonché individuare nuove modalità per consentire agli attori non statali ed agli esperti in materia di monitorare e di riferire in merito all'attuazione dei diritti umani e dei principi democratici ai sensi dell'accordo, ad esempio attraverso gruppi di lavoro collegati al Consiglio di associazione, oppure mediante la loro partecipazione alle sottocommissioni di cui sopra.

La proposta di regolamento del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali propone quanto segue all'articolo 3, paragrafo 4:

"4. Fermo restando il disposto dell'articolo 27, l'Agenzia fornisce, a richiesta della Commissione, informazioni e analisi su questioni relative a diritti fondamentali indicate nella domanda stessa e che riguardano i paesi terzi con i quali la Comunità abbia concluso accordi di associazione o accordi contenenti disposizioni sul rispetto dei diritti dell'uomo o con i quali ha avviato o intende avviare negoziati per la conclusione di siffatti accordi, in particolare con i paesi contemplati dalla Politica europea di vicinato".

Anche se la discussione in seno al Parlamento sulla portata dell'azione dell'Agenzia non è ancora terminata, l'Agenzia potrebbe avere un ruolo da svolgere nel processo di verifica degli accordi con paesi terzi.

4. L'esigenza di un chiaro meccanismo di attuazione per tutti gli accordi che prevedono la clausola rappresenta una delle questioni più urgenti.

La Commissione ci tiene a sottolineare che le clausole dell'"elemento essenziale", o le clausole relative ai diritti dell'uomo, non devono necessariamente suggerire un approccio negativo o punitivo, ma costituiscono piuttosto uno strumento positivo che può essere utilizzato per promuovere il dialogo e la cooperazione tra le parti, incoraggiando azioni congiunte volte a favorire la democratizzazione e i diritti umani, quali un'attuazione efficace degli strumenti internazionali in materia di diritti umani o la prevenzione delle crisi, mediante l'istituzione di relazioni cooperative costanti e a lungo termine. Tale posizione è condivisa dal Parlamento, al quale si devono molte delle idee attualmente messe in pratica. Nella stessa formulazione della clausola è specificato che la sospensione deve costituire un'ultima istanza. Il fatto che la clausola sia stata invocata molto raramente non significa automaticamente che essa non sia efficace, appare tuttavia evidente che l'assenza di un chiaro meccanismo di attuazione ne riduce l'efficacia. Il fatto che la clausola abbia trovato una più ampia applicazione nell'ambito dell'accordo di Cotonou, rispetto a quanto avvenuto per gli altri accordi che la contengono, è riconducibile a diverse ragioni; tuttavia, la presenza di una procedura di consultazione, sospensione e partecipazione più complessa ha molto probabilmente contribuito a tale situazione.

La Commissione ha dichiarato di non volere un'"applicazione meccanicistica". Il Consiglio ha tuttavia adottato alcuni orientamenti in materia di attuazione e valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) della UE, le quali non contemplano però né la sospensione o risoluzione di accordi bilaterali, né la sospensione o risoluzione della cooperazione con i paesi terzi. Ciò necessita pertanto di alcune rettifiche.

Il modo in cui la clausola è stata utilizzata, o non lo è stata, nel corso degli anni, lascia anch'esso spazio alla riflessione per chiedersi se i criteri necessari per l'avvio di una procedura di consultazione o per l'applicazione di misure restrittive siano oggettivi o non dipendano piuttosto da interessi politici o commerciali. Una migliore definizione della procedura favorirebbe, probabilmente, un'applicazione più oggettiva.

Tale procedura dovrebbe naturalmente coinvolgere anche il Parlamento europeo nel processo decisionale per l'avvio dei negoziati o la sospensione di un accordo ed attribuire un ruolo alla

società civile.

Si dovrebbe anche considerare la possibilità che attori indipendenti non statali o singoli individui invochino la clausola, ad esempio mediante un meccanismo che porti la Commissione a chiedere all'Agenzia per i diritti fondamentali di presentare una relazione sui presunti casi di violazioni nei paesi dell'UE o di politiche dell'UE che contribuiscono a violazioni in un paese terzo.

Accanto all'elaborazione di una procedura di consultazione più dettagliata, occorre impegnarsi affinché tutti gli accordi prevedano procedure più snelle. Ciò comprende l'introduzione di clausole di non esecuzione laddove esse siano assenti, la definizione dei casi di "particolare urgenza" e le disposizioni per la composizione vincolante delle controversie per le quali, in caso di mancata composizione a livello amministrativo, si ricorrerà in ultima istanza ad una decisione vincolante.

Occorre nel contempo prestare maggiore attenzione alle violazioni dei diritti sociali, quali le norme fondamentali del lavoro. I casi in cui si è fatto ricorso alla clausola erano generalmente dovuti a violazioni dei diritti politici, ad elezioni irregolari o a colpi di Stato.

4.3 Cosa ne è della reciprocità della clausola?

4. Occorre individuare modalità e strumenti per migliorare il carattere di reciprocità della clausola.

I dialoghi specifici sui diritti umani, come quelli con la Cina, l'Iran o la Russia implicano chiaramente una comunicazione reciproca, dove sia la UE sia il paese con il quale il dialogo è instaurato hanno la possibilità di sollevare questioni di particolare interesse. La clausola presenta anch'essa una dimensione di reciprocità che non è ancora stata pienamente sviluppata. In essa si afferma che *"il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali ispira le politiche interne ed esterne della Comunità e del [paese interessato]"*. Tuttavia, la clausola non è mai stata utilizzata per mettere in discussione il modo in cui la UE o i suoi Stati membri adempiono ai propri obblighi in materia di diritti umani. I diritti delle minoranze, l'immigrazione e il diritto d'asilo sono settori in cui un dibattito potrebbe rivelarsi particolarmente proficuo.

4.4 E' necessaria una nuova clausola modello?

Appare pertanto opportuno valutare la possibilità di una nuova formulazione della clausola, rispettando i seguenti principi:

- a) la promozione e la tutela dei diritti umani dovrebbero essere tra gli obiettivi dell'accordo,
- b) dev'essere chiaro che le parti hanno l'obbligo di conformarsi alle norme che costituiscono un "elemento essenziale" della clausola,
- c) dovrebbe esserci chiarezza sui criteri applicabili, il che potrebbe essere realizzato con un riferimento più generale ai diritti umani o menzionando strumenti specifici di base in materia di diritti umani cui le parti hanno aderito,

- d) la clausola dovrebbe prevedere un dialogo politico con la partecipazione dei parlamenti e dei rappresentanti della società civile,
- e) dovrebbe contenere una procedura dettagliata di consultazione, con un ruolo specifico per i parlamenti,
- f) dovrebbe prevedere una revisione obbligatoria delle misure adeguate che sono state prese e la possibilità di una "sospensione della sospensione",
- g) dovrebbe sostenere il concetto di ricorso a procedure vincolanti in materia di composizione delle controversie con terzi nei casi che prevedono misure adeguate,

Una proposta formulazione della clausola potrebbe quindi essere:

(A) Gli obiettivi di questo/questa (quadro/associazione) sono [...] la promozione e la tutela del rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, sia civili che politici o economici, sociali e culturali.

(B) Le parti rispettano i principi democratici giuridicamente vincolanti e i diritti umani [come definiti nello [strumento giuridico]] nelle loro politiche interne ed esterne.

(C) Il dialogo politico riguarda tutte le questioni di interesse comune per le parti, segnatamente [...] e gli obblighi delle parti di cui all'articolo B.

Il Parlamento europeo, il parlamento [nazionale], e i rappresentanti delle organizzazioni regionali e subregionali nonché i rappresentanti della società civile sono associati al dialogo.

(D) Qualora una delle parti ritenga che l'altra non si sia conformata all'articolo B, essa fornisce, salvo che in casi di urgenza speciale, al [Consiglio congiunto] l'informazione attinente necessaria per un esame approfondito della situazione allo scopo di pervenire ad una soluzione accettabile per le parti. A tal fine, invita l'altra parte a tenere consultazioni che si incentrano sulle misure che la parte interessata ha adottato o adotterà per rimediare alla situazione.

Il Parlamento europeo, il parlamento [nazionale] e i rappresentanti della società civile sono associati a tali consultazioni.

Le consultazioni vengono portate avanti al livello e nella forma ritenuti più appropriati per giungere ad una soluzione.

Le consultazioni iniziano non oltre [X] giorni dall'invito e continuano per un periodo stabilito di comune accordo, a seconda del carattere e della gravità della violazione. In ogni caso le consultazioni non durano più di [Y] giorni.

Durante le consultazioni, le parti mettono a punto e concordano criteri o obiettivi specifici in relazione agli obblighi delle parti di cui all'articolo B tenendo conto di circostanze specifiche proprie alla parte interessata. I criteri sono costituiti da meccanismi per raggiungere obiettivi attraverso la fissazione di obiettivi intermedi e

coordinate temporali per conformarvisi.

Qualora le consultazioni non portino ad una soluzione accettabile per entrambi le parti, qualora la consultazione sia rifiutata o in casi di urgenza speciale è possibile adottare misure specifiche. Tali misure specifiche devono essere adeguate alla violazione e conformi al diritto internazionale.

Le misure specifiche devono essere riviste in sede di [Consiglio congiunto] ogni [X] mesi. Vengono revocate non appena non sussistono più i motivi per applicarle.

Il concetto di "casi di urgenza speciale" si riferisce a casi eccezionali di particolare gravità e flagrante violazione dell'articolo B che richiedono una reazione immediata. Qualora le misure vengano adottate in casi di urgenza speciale esse sono immediatamente notificate al [Consiglio congiunto]. Su richiesta delle parti interessate le consultazioni possono essere indette conformemente al presente articolo.

Negli accordi esclusivamente comunitari

[Articolo E] Parti dell'accordo

Ai fini del presente accordo si intendono per "parti" da un lato la Comunità, conformemente alle sue competenze, e, dall'altro, [l'altra parte].